

MARIO VARVARO

NOTE SUGLI ARCHIVI IMPERIALI
NELL'ETÀ DEL PRINCIPATO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Indizi sull'esistenza degli archivi: le testimonianze dei giuristi. – 3. Continua: la menzione delle 'formule protocollari' delle costituzioni nelle opere dei giuristi. – 4. Altri indizi: l'integrazione dei giuristi nella burocrazia imperiale. – 5. Continua: le citazioni dei provvedimenti in lingua greca. – 6. Continua: i riferimenti alla legislazione precedente nelle costituzioni imperiali. – 7. Continua: le sigle di emissione. – 8. Valutazione critica della tesi di Palazzolo. – 9. L'organizzazione interna degli archivi. – 10. Una congettura sugli autori della 'massimazione' delle costituzioni imperiali.

1. Nel suo noto scritto sulla cosiddetta massimazione delle costituzioni imperiali, Edoardo Volterra osservava come lo studio di questi provvedimenti fosse intimamente connesso a quello della loro tradizione testuale, e che, pertanto, esso «dovrebbe essere preceduto da ricerche sistematiche intorno all'organizzazione e all'attività della cancelleria imperiale nelle varie epoche», affrontando anche «il problema del deposito, della conservazione e delle copie dei provvedimenti imperiali».¹

In effetti, la constatazione che i giuristi classici potessero, nei propri scritti, citare fedelmente, e talora anche a distanza di tempo, i testi della legislazione imperiale induce a chiedersi se essi disponessero di raccolte o di archivi da consultare.

Nelle pagine che seguono, dunque, si cercherà di stabilire se sia possibile, in qualche modo, individuare elementi dai quali poter desumere l'esistenza di archivi nei quali le costituzioni imperiali venivano sistematicamente raccolte e conservate in seguito alla loro emanazione.

¹ E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in AA. VV., *La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto (Venezia, 1967)*, Firenze 1971, 832, e ivi nt. 18^a [= *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, 14, e ivi nt. 18^a], il quale notava anche che l'importanza di tale problema è evidenziato da fonti come Plin. *ep.* 10.65 e dall'iscrizione di Smirne (*CIL* III, 411). Una ricerca di questo genere dovrebbe avere anche l'obiettivo di determinare «quali manifestazioni della volontà imperiale erano conservate a seconda delle varie epoche negli *acta* e nei *commentarii*». Proprio da tali basi muove lo studio di N. PALAZZOLO, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II – III sec. d.C.)*, in *IVRA* 28 (1977, ma pubbl. 1980), 40-94.

Sarà bene ricordare che Volterra ha parlato di 'massimazione' rifacendosi a una moderna espressione coniata da Tullio Ascarelli, con la quale si suole indicare l'operazione che consiste nell'isolare il principio giuridico contenuto nel corpo di una sentenza. L'adozione di questo termine, tuttavia, ha suscitato perplessità, e si è discusso sull'opportunità di utilizzare tale espressione anche in relazione all'esperienza giuridica romana, e, in particolare, con riferimento alla riduzione o alla sunteggiatura di manifestazioni di volontà che avevano un valore affatto diverso da quello delle moderne sentenze emesse al termine di un procedimento di natura contenziosa. Sul punto v. G.G. ARCHI, *Sulla cosiddetta 'massimazione' delle costituzioni imperiali*, in *SDHI* 52 (1986), 161 ss.; R. SANTORO, *Prospettive di nuove ricerche sui testi della legislazione e della giurisprudenza attraverso impieghi della tecnica informatica*, in *AUPA* 41 (1991), 273.

Ciò consentirà anche di gettar luce sulla questione relativa agli scopi dell'opera di 'massimazione', che potrebbe essere stata effettuata per l'inserimento dei testi delle costituzioni negli archivi, anche in vista di una utilizzazione futura.²

Conviene rilevare sin d'ora che la ricerca romanistica relativa all'esistenza e all'organizzazione degli archivi imperiali si è dovuta scontrare con la penuria delle fonti disponibili in materia; e ciò può forse valere a spiegare come mai sul tema non si registrino studi specifici.³

Va precisato, inoltre, che in favore dell'esistenza di tali archivi esistono soltanto indizi indiretti. Anche sulla loro organizzazione interna le pochissime informazioni a nostra disposizione, come si vedrà, consente di formulare solamente congetture.

Vi sono, innanzi tutto, non pochi problemi relativi alla individuazione degli archivi centrali della cancelleria, che formavano il *tabularium Caesaris*.⁴ Nelle fonti mancano del tutto notizie relative all'esistenza di un locale della residenza imperiale sul Palatino o del palazzo flaviano che ospitava gli uffici dell'amministrazione, destinato a contenere tali archivi.⁵ Un ulteriore problema è costituito dal fatto che i Severi erano

² Questa ipotesi è stata avanzata da SANTORO, *Prospettive*, cit., 279. Al riguardo v. *infra*, § 10.

³ Per un primo orientamento sulle questioni relative agli archivi imperiali si può rinviare a H. BRESSLAU, *Die Commentarii der römischen Kaiser und die Registerbücher der Päpste*, in ZSS 6 (1885), 242-260; M. MEMELSDORFF, *De archivis imperatorum Romanorum qualia fuerint usque ad Diocletiani aetatem*, Halis Saxorum 1890, spec. 9 ss.; TH. MOMMSEN, *Das theodosische Gesetzbuch*, in ZSS 21 (1900), 166 ss. [= *Gesammelte Schriften*, II, Berlin 1905, 371 ss.]; A. VON PREMERSTEIN, s.v. *Commentarii*, in *PW* IV, 1 (1900), 737-739; P. NOAILLES, *Les collections des Nouvelles de l'empereur Justinien*, I, Paris 1912, 31-34; P. COLLINET, *Beyrouth, centre d'affichage et de dépôt des constitutions impériales*, in *Syria* 4 (1924), 359-372, i cui risultati si trovano riassunti in ID., *Études historiques sur le droit de Justinien*. II. *Histoire de l'école de Beyrouth*, Paris 1925, 20-22; M. PUMA, *La conservazione dei documenti giuridici nell'antica Roma*, Palermo 1934, 73 ss.; G. CENCETTI, *Tabularium principis*, in AA. VV., *Studi Cesare Manaresi*, Milano 1953, 131-166; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, 438-441; P. DE FRANCISCI, *Per la storia della legislazione imperiale durante il Principato*, in *BIDR* 70 (1967), 218-220; E. POSNER, *Archives in the Ancient World*, Cambridge Mass. 1972, 186-223; PALAZZOLO, *Le modalità*, cit., 40 ss., ove letteratura precedente; ID., *Processo civile e politica giudiziaria nel Principato. Lezioni di diritto romano*², Torino 1991, 112 s.; A.A. SCHILLER, *Roman Law. Mechanisms of Development*, The Hague-Paris-New York 1978, 512 s.; F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World (31 B.C.-A.D. 337)*², London 1992, 260-265; C. NICOLET, *Centralisation d'État et problème des archives dans le monde gréco-romain*, in AA. VV., *Culture et Idéologie dans la genèse de l'État moderne. Colloque du CNRS de l'École Française de Rome*, Rome 1985, 9 ss.; V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988, 58-66; J.-P. CORIAT, *Technique législative et système de gouvernement à la fin du Principat: la romanité de l'État moderne*, in AA. VV., *Cahiers du Centre Glotz*, I. *Du pouvoir dans l'antiquité: Mots et Réalités*, Genève 1990, 228-238; ID., *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Rome 1997, 628-632; J.F. MATTHEWS, *The Making of the Text*, in AA. VV., *The Theodosian Code. Studies in the Imperial Law of Late Antiquity* (a cura di J. HARRIES-I. WOOD), London 1993, 31 ss.; A.J.B. SIRKS, *The Sources of the Code*, in AA. VV., *The Theodosian Code*, cit., 45 ss.; M. BATS, *Les débuts de l'information politique officielle à Rome au premier siècle avant J.-C.*, in AA. VV., *La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris 1994, 19-43, con bibliografia; T. HONORE, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998, 137 ss.; G. ROMANO, *Ulpiano, Antistia e la 'fides humana'*, in *AUPA* 46 (2000), 280 s., nt. 49. Sull'archiviazione nel mondo ellenico v., invece, L. BOFFO, *Ancora una volta sugli «archivi» nel mondo greco: conservazione e «pubblicazione» epigrafica*, in *Athenaeum* 83 (1995), fasc. I, 91 ss., ove altra letteratura.

⁴ Il *tabularium* è menzionato nel cosiddetto *decretum Commodi de saltu Burunitano* (*FIRA* I², n. 103), col. III, l. 10: ...*quae sunt in ta[b]ulario tuo tractus Karthag(iniensis)*.

⁵ Cfr. N. ZIEGLER, s.v. *Palatium*, in *PW* XIII, 3 (1949), 5 ss.; v. anche E. FAIRON, *L'organisation du Palais impérial à Rome*, in *La Musée Belge* 4 (1900), 5-25, che non abbiamo avuto la possibilità di consultare personalmente.

‘principi itineranti’,⁶ tanto che ci si è chiesti se la cancelleria trasportasse o meno con sé i propri archivi o se, piuttosto, facesse ricorso ad archivi impiantati nei maggiori centri delle province in cui l’imperatore si trovava a viaggiare.⁷

Incertezze regnano anche in ordine alla designazione stessa degli archivi. I registri si trovano definiti nelle fonti come *commentarii* (in greco: ὑπομνήματα o ὑπομνηματισμοί),⁸ e, in età più tarda, *regesta*.⁹ Non siamo in grado di stabilire neppure quali fossero i responsabili di tali documentazioni.¹⁰

⁶ L’espressione è di CORIAT, *Le prince*, cit., 178 ss., che ha parlato anche di *caractère nomade* della corte imperiale.

⁷ Sembra, infatti, che anche ad Alessandria e a Berito vi fossero centri nei quali venivano depositate costituzioni imperiali. Sul punto v. COLLINET, *Beyrouth, centre d’affichage*, cit., 359-372, e specialmente 370 s., che ha sviluppato un’idea di Mommsen sul luogo di elaborazione del Codice Gregoriano; questa idea è stata ripresa in ID., *Études historiques sur le droit de Justinien*, II. *Histoire de l’École de droit de Beyrouth*, Paris 1925, 20-22, dove la nascita della scuola di diritto di Berito è collegata al fatto che in questa città, a partire almeno dalla fine del II secolo, sarebbero state sistematicamente trasmesse le costituzioni destinate all’Oriente. TH. MOMMSEN, *Das Heimath des Gregorianus*, in *ZSS* 22 (1901), 139 ss. [= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 366 ss.], invece, aveva invece pensato che la scelta di Berito come luogo di pubblicazione delle costituzioni imperiali fosse stata determinata dalla presenza in tale città della scuola di diritto. In argomento v. anche, diversamente fra loro, G. ROTONDI, *Studi sulle fonti del codice giustiniano*, ora in *Scritti giuridici*, I. *Studi sulla storia delle fonti e del diritto pubblico romano*, Milano 1922, 136; F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (trad. ital. di G. NOCERA), Firenze 1968, 533; J. GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l’Eglise aux IV^e et V^e siècles*², Paris 1979, 45; D. LIEBS, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260-460 n. Chr.)*, Berlin 1987, 30 ss.; CORIAT, *Technique législative*, cit., 230; MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., 59.

Secondo MATTHEWS, *The Making of the Text*, cit., 31-43, come fonti del Codice Teodosiano sarebbero stati adoperati anche archivi privati o registri degli uffici periferici, che si trovavano tanto a Roma quanto in Africa, come dimostrerebbe il gran numero di *epistulae* pubblicate in Africa, anche perché a Costantinopoli mancavano archivi. Tale ipotesi era già stata avanzata da MOMMSEN, *Das theodosische Gesetzbuch*, cit., 172 s. [= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 391]; sul punto v. pure NOAILLES, *Les collections*, cit., 65 s.; WENGER, *Die Quellen*, cit., 442.

Anche S. CORCORAN, *The Empire*, cit., 29, non ha creduto all’esistenza di un unico archivio centrale, soprattutto dal momento in cui la residenza imperiale non fu più stabilmente a Roma; tuttavia, l’archivio della capitale, anche se disperso e incompleto, sarebbe stato utile all’autore del Codice Gregoriano come fonte da cui trarre le costituzioni di età severiana: ciò sarebbe potuto avvenire durante il viaggio che Diocleziano fece a Roma, con la sua corte, alla fine del 291; in questo senso v. anche LIEBS, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien*, cit., 30-35; *contra*: SIRKS, *The Sources of the Code*, cit., che propende, invece, per l’esistenza di archivi centrali.

Più cauta la posizione di WENGER, *Die Quellen*, cit., 440, nt. 147 e 441, nt. 166, secondo il quale il problema dell’esistenza degli archivi centrali e di quelli periferici non si dovrebbe porre in termini di *aut-aut*, bensì di *et-et*, perché dovrebbe pensarsi che un esemplare di ogni provvedimento firmato dall’imperatore si trovasse nell’archivio centrale, e che un secondo esemplare (ἴδιον), anch’esso sottoscritto dall’imperatore, venisse trasmesso all’ufficio di volta in volta competente.

⁸ Secondo PALAZZOLO, *Processo civile*², cit., 112 s., i *commentarii* avrebbero avuto la natura di resoconti sommari, cronologicamente ordinati, degli atti dell’imperatore, mentre gli *acta* avrebbero avuto «maggiore carattere di ufficialità». Sulla distinzione fra *acta* e *commentarii* v. anche O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *Testamentary Succession in the Constitutions of Diocletian*, Zutphen 1982, 5 s. L’esistenza dei *commentarii* è attestata nell’epistolario pliniano (*ep.* 10.65.3; 10.66.1). Il termine ὑπομνήματα si legge nell’iscrizione che contiene la richiesta di Sestilio Acuziano ad Antonino Pio volta a ottenere le copie (*tà antigrapha*) di un rescritto di Adriano agli abitanti di Smirne (*CIL* III, 411 = *ILS* 338 = *FIRA* I², n. 82). Questa epigrafe è stata attentamente analizzata da W. WILLIAMS, *Two Imperial Pronouncements reclassified*, in *ZPE* 22 (1976), 235 ss.

Che il termine *antigrapha* indicasse sostanzialmente delle ‘copie’ risulta, per esempio, anche dalla chiusa di un editto pervenuto in un papiro (*P. Fay.* 20), in cui si ordina di esporre in pubblico varie copie dell’editto medesimo, nonché da *P. Harr.* 67, col. II, ll. 12 ss.: ἀντοκράτωρ Ἀντωνεῖνος Οὐσενώφει ... ἀντίγραφον βιβλίδιου δοθέντος μοι ὑπὸ Οὐαλερίου Ζαίλου ὁμοίως καὶ τῆς ὑπογραφῆς μ[ο]ῦ ὑποταγῆναι ἐκέλευσα, κεινηθεῖς οὐ μόνον τῶ τοῦ ἐπιδόντος ὀνόματι ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ παράδειγμα κτλ.

Mentre sappiamo che i mandati potevano formare *corpora* (o *libri*) *mandatorum*,¹¹ come il celebre *Gnomon* dell'*idios lógos*, dall'iscrizione di Scaptopara¹² apprendiamo dell'esistenza di un *liber libellorum rescriptorum et propositorum*. Tale espressione, in effetti, ricorre unicamente nel rescritto Scaptopara,¹³ e indica una raccolta di *libelli* muniti di risposta (*rescripti*) e già 'pubblicati' (*propositi*) a Roma nel portico delle terme di Traiano.¹⁴ Il tenore del testo dell'epigrafe sembrerebbe suggerire che i rescritti di uno stesso imperatore – nel caso di specie quelli di Gordiano – fossero riuniti insieme in un medesimo *liber*.¹⁵ Secondo Wilcken, però, tale *liber* non sarebbe stato un lungo rotolo conservato negli archivi imperiali, ma solamente un *volumen* contenente un piccolo numero di petizioni affisse l'una accanto all'altra durante il periodo di pubblicazione, ed equivalente al $\tau\epsilon\tilde{\upsilon}\chi\omicron\varsigma$ $\sigma\upsilon\gamma\kappa\omicron\lambda\lambda\eta\sigma\acute{\iota}\mu\omicron\omega\nu$ $\beta\iota\beta\lambda\epsilon\iota\delta\acute{\iota}\omega\nu$ menzionato nei papiri.¹⁶

L'iscrizione di Scaptopara è esplicitamente qualificata come *descriptum et recognitum*, ossia una copia redatta da uno scriba e la cui autenticità era attestata dai testimoni che ne effettuavano la *recognitio* rispetto all'originale.¹⁷ Essa fu effettuata il 16 dicembre del 238, quando erano consoli Fulvio Pio e Ponziano Proculo.¹⁸ Una copia del *libellus rescriptus* e *propositus* sarebbe poi stata effettuata per essere affissa in pubblico, in quanto la risposta imperiale interessava un'intera comunità.

L'espressione '*descriptum et recognitum factum ex libro libellorum rescriptorum ... et propositorum Romae in porticu thermarum Traianarum*' trova riscontro nel provvedimento di concessione della cittadinanza romana a una famiglia berbera riferito nella *Tabula Banasitana*¹⁹ e nelle prime parole del *P. Col. VI, 123*, che com'è noto riporta le copie dei cosiddetti *apokrimata* di Settimio Severo.²⁰

⁹ La menzione dei *regesta* si ritrova in alcune costituzioni del Codice Teodosiano: cfr. TH. MOMMSEN, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, I. *Prolegomena*, Berolini 1905, CLVII.

¹⁰ Cfr. MILLAR, *The Emperor*², cit., 205 e 264, *in fine*.

¹¹ Sui *libri mandatorum* v., fra gli altri, WENGER, *Die Quellen*, cit., 426, e, da ultimo, V. MAROTTA, *Mandata principum*, Torino 1991, 3 ss.

¹² Sull'indicazione del nome della località come Scaptopara, e non – secondo quanto ritenuto da TH. MOMMSEN, *Gordians Decret von Skaptoparene*, in *ZSS* 12 (1892), 244 ss. [= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 172 ss.] – come Scaptoparene, v. PALAZZOLO, *Le modalità*, cit., 58 s., nt. 65.

¹³ Questo rescritto è stato emanato da Gordiano. In argomento v. H. DESSAU, *Zur Inschrift von Skaptopara*, in *Hermes* 62 (1927), 205-224; G. SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser*, Karlsruhe 1974, 14, nt. 16; T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers*², Oxford 1994, 46, e ivi nt. 75.

¹⁴ Sul punto v. G. SAMONATI, s.v. *Libellus*, in *DE IV* (1957), 805, secondo cui il portico in questione, probabilmente, era quello connesso con l'archivio della prefettura urbana (v. *CIL VI, 31959*); in questo senso pure HONORÉ, *Emperors and Lawyers*², cit., 46.

¹⁵ Ad avviso di VOLTERRA, *Il problema*, cit., 945 [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 127], questo sistema potrebbe ricavarsi già a partire dall'età di Traiano.

¹⁶ U. WILCKEN, *Zu den Kaiserreskripten*, in *Hermes* 55 (1920), 36 s.; ID., *Zur «propositio libellorum»*, in *APF* 9 (1930), 19 s.; v. pure W. WILLIAMS, *The «libellus» Procedure and the Severan Papyri*, in *JRS* 66 (1976), 100; ID., *Two Imperial Pronouncements Reclassified*, in *ZPE* 22 (1976), 237; da ultimo: MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., 62 s., e ivi nt. 113, ove altra letteratura.

¹⁷ Sul *descriptum et recognitum* v., in sintesi, G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*², Torino 1999, 194.

¹⁸ Dalle *subscriptiones* di alcune costituzioni risultano consoli per il 238 *Pius et Pontianus*: v., per esempio, *CI. 2.9(10).2*; *CI. 5.70.2*; *CI. 7.26.5*.

¹⁹ Il testo del documento epigrafico, rinvenuto in Marocco e conservato a Rabat, è stato edito da P.F. GIRARD-F. SENN, *Le lois des Romains*, II⁷, Napoli 1977, 457-459.

²⁰ Il provvedimento definito $\acute{\alpha}\pi\acute{o}\kappa\rho\iota\mu\alpha$ nelle fonti papirologiche è stato ritenuto dalla maggioranza degli studiosi come *pendant* greco della *subscriptio*: v. A.A. SCHILLER, in W. L. WESTERMANN-A. A. SCHILLER, *Apokrimata. Decisions of Septimius Severus on Legal Matters*, New York 1954, 39-42; ID., *Second Thoughts on the Columbia «Apokrimata» (P. Col. 123)*, in *Chron. Eg.* 30 (1955), 345 (n.v.); P. DE FRANCISCI, *Recensione* all'edizione di W. L. WESTERMANN-A.A. SCHILLER, *Apokrimata*, cit., in *IVRA*

2. Fra gli indizi che, a nostro avviso, possono essere presi a partito per argomentare l'esistenza di archivi nei quali venivano conservate le costituzioni imperiali occorre richiamare, anzi tutto, i numerosi passi in cui i giuristi dell'età classica citano testualmente,²¹ anche a distanza di parecchi anni, i testi delle costituzioni imperiali, per intero o in parte.²²

Tutto ciò, beninteso, non può valere a dimostrare che i giuristi attingessero tali testi dagli archivi imperiali piuttosto che da raccolte private. Eppure in favore dell'ipotesi di una derivazione dagli archivi ufficiali è possibile addurre due argomenti che, unitamente agli altri indizi ricavabili dall'esame delle fonti a nostra disposizione, potrebbero convincere dell'esistenza degli archivi imperiali. Il primo di questi argomenti è costituito dal riscontro della menzione, in alcune opere di giuristi, delle

6 (1955), 185; ID., *Per la storia della legislazione imperiale durante il Principato*, in *BIDR* 70 (1967), 194; E. SEDL, *Rechtsgeschichte Ägyptens als römischen Provinz*, Sankt Augustin 1973, 31-40; D. NÖRR, *Apokrimata Apokrimaton (P. Columbia 123)*, in AA. VV., *Proceedings of the Sixteenth International Congress of Papyrology, New York, 24-31 July 1980*, Chico 1981, 575-604, e spec. 581 ss.; ID., *Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit*, in *ZSS* 98 (1981), 23; MILLAR, *The Emperor*², cit., 244 s.

In dissenso con la dottrina dominante, M. AMELOTTI, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960, 45 s., e ivi nt. 83, ha giudicato gli *apokrimata* «appunti ad uso privato di alcune decisioni di Settimio Severo, emesse tenendo udienza ad Alessandria». In argomento v. anche A.A. SCHILLER, *The Copy of the Apokrimata Subscripts*, in *BASP* 14 (1977), 75-82; VOLTERRA, *Il problema*, cit., 921 [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 103]; H.J. WOLFF, *Vorgregorianische Reskriptsammlungen*, in *ZSS* 60 (1952), 411 s.; R. KATZOFF, *On the Intended Use of P. Col. 123*, in AA. VV., *Proceedings of the Sixteenth Int. Congr. of Papyrology*, cit., 559-573; E. SEIDL, *Neue klassische Konstitutionen aus den Papyri*, in AA. VV., *Studi Calderini e Paribeni*, II, Milano 1957, 308 s.; ID., *Juristische Papyruskunde*, in *SDHI* 21 (1955), 434 s.; N. LEWIS, *Notationes Legentis*, 29, in *BASP* 13 (1976), 11. Per una bibliografia più completa v. N. LEWIS, *The Imperial Apokrimata*, in *RIDA*³ 25 (1978), 261-278; MOURGUES, *Les formules*, cit., 255-300, e in particolare 261, nt. 14; W. TURPIN, *Apokrimata, Decreta and the Roman Legal Procedure*, in *BASP* 18 (1981), 145-160; ID., *Imperial Subscriptions and the Administration of Justice*, in *JRS* 81 (1991), 106 s.; MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., 29 s., e ivi nt. 96; WILLIAMS, *The «libellus» Procedure*, cit., 88, nt. 27.

²¹ In questi casi la citazione è solitamente preceduta dalle parole *'in haec verba'* o da espressioni analoghe. Al fine di determinare il grado di conoscenza dei testi della legislazione imperiale dei giuristi, VOLTERRA, *Il problema*, cit., 953 s. [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 135 s.], ha calcolato quante riproduzioni compaiono nelle citazioni che i giuristi fanno delle costituzioni, indicando anche «i giuristi che riportano il testo originario della costituzione con l'indicazione del nome dell'imperatore e del destinatario, il che presuppone una conoscenza diretta del testo della costituzione» (*op. ult. cit.*, 945). Riferiamo, qui di seguito, i risultati offerti da Volterra: Papirio Giusto: 3 riproduzioni su 43 citazioni; Fiorentino: 1 riproduzione su 3 citazioni; Pomponio: 2 riproduzioni su 17 citazioni; Marcello: 2 riproduzioni su 8 citazioni; Scevola: 4 riproduzioni su 15 citazioni; Papiniano: 4 riproduzioni su 103 citazioni; Ulpiano: 74 riproduzioni su 701 citazioni; Paolo: 26 riproduzioni su 218 citazioni; Callistrato: 25 riproduzioni su 103 citazioni (R. BONINI, *I "libri de cognitionibus" di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della "cognitio extra ordinem"*, Milano 1964, 157, invece, ne ha contate 22); Macro: 8 riproduzioni su 34 citazioni; Modestino: 10 riproduzioni su 111 citazioni. A questi calcoli, però, bisogna aggiungere (VOLTERRA, *Il problema*, cit., 953 s. [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 135 s.]), anche quelli relativi a Celso: una sola riproduzione; Volusio Meciano: una sola riproduzione (D. 14.2.9); Marciano: 3 sole riproduzioni; Venuleio Saturnino: una sola riproduzione. Per la legislazione dei Severi v. CORIAT, *Le prince*, cit., 637-646; per le citazioni di Ulpiano, invece, v. T. HONORÉ, *Ulpian*, Oxford 1982, 237.

²² Talora il testo trascritto dal giurista si può confrontare con quello tramandato dai papiri. È il caso, per fare un esempio, del *P. Oxy. XVII, 2104*, che riporta una costituzione di Alessandro Severo citata da Paolo, con varianti minime, nei suoi *responsa*, e che oggi si legge in D. 49.1.25 (Paul. 20 resp.). Sul rapporto fra le due versioni della costituzione v. G.L. FALCHI, *L'importanza dei papiri per lo studio della compilazione del Digesto*, in AA. VV., *Atti del III seminario romanistico Gardesano*, Milano 1988, 511-513.

‘formule protocollari’ dei provvedimenti imperiali richiamati. Il secondo, invece, è rappresentato dall’integrazione all’interno della cancelleria imperiale di alcuni fra i giuristi che trascrivono i testi delle costituzioni.

3. In relazione al primo argomento può rilevarsi che la presenza delle ‘formule protocollari’ nei testi dei provvedimenti trascritti dai giuristi nelle loro opere deve far pensare che essi fossero stati registrati secondo precise formalità in archivi pubblici. Non avrebbe avuto molto senso, infatti, mantenere la menzione di tali indicazioni, caratteristiche di un procedimento di archiviazione, in testi destinati a essere inclusi in raccolte di costituzioni effettuate per uso privato, perché proprio in questo genere di raccolte gli elementi meramente formali dei provvedimenti imperiali dovevano risultare superflui, interessando, più che altro, il contenuto delle costituzioni. La citazione di riferimenti formali così puntuali, invece, ben si spiegherebbe se si congettura che tali indicazioni siano state testualmente trascritte perché idonee a trovare riscontro nella raccolta dalla quale erano stati attinti i testi dei provvedimenti, e alla quale si sarebbe potuto accedere anche in seguito.

Ponendosi da questo punto di vista, in favore dell’esistenza di archivi imperiali durante il principato si può allora addurre la testimonianza di quel gruppo di passi giurisprudenziali in cui, oltre al testo delle costituzioni imperiali, il giurista ha fedelmente riportato, e con la massima precisione, anche le rispettive *inscriptiones* e *subscriptiones* del provvedimento. In alcuni casi, infatti, oltre al nome dell’imperatore emittente e a quello del destinatario, si trova puntualmente riferita perfino la data di emissione del provvedimento trascritto.

Così avviene, per fare subito un esempio, in un passo di Ulpiano, tramandatoci dai *Vaticana Fragmenta*, dove è richiamata un’*oratio divi Marci* del 168:²³

FV. 195 (*Ulp. de off. praet. tut.*): *Ex filia nepotes non prodesse ad tutelae liberationem sicuti nec ad caducorum vindicationem palam est, nisi mihi proponas ex veterano praetoriano genero socerum avum effectum; tunc enim secundum orationem divi Marci, quam in castris praetoriis recitavit Paulo iterum et Aproniano cons. VIII id. Ian., id habebit avus, quod habet in nepotibus ex filio natis. Cuius orationis verba haec sunt: ‘Et quo facilius veterani nostri soceros repperiant, illos quoque novo privilegio sollicitabimus, ut avus nepotum ex veterano praetoriano natorum iisdem commodis nomine eorum fruatur, quibus fruere, si eos haberet ex filio’.*

Come si può vedere, infatti, il giurista ricorda la data della *recitatio in castris* e riferisce testualmente una parte del testo dell’*oratio* (*cuius orationis verba haec sunt*).

Anche in un passo del Digesto è sopravvissuta l’indicazione della data della *recitatio in senatu* di un’*oratio* di Severo del 195, di cui Ulpiano trascrive *verbatim* la parte relativa all’introduzione del divieto, per i tutori e i curatori, di alienare i fondi rustici e suburbani dei propri pupilli, tranne che in alcune ipotesi espressamente indicate nella stessa *oratio*:²⁴

²³ Su questo testo v., da ultimo, R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*³, Padova 1995, 252; per la datazione al 168 v. pure F. ARCARIA, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino 2003, 228, nt. 268. A un altro rescritto di cui viene ricordata la data consolare si fa riferimento in un passo di Ulpiano tramandato in FV. 203 (*Ulp. l. de off. praet. tut.*): *...idque et divus Marcus Pertinaci et Aeliano consulibus rescripsit.*

²⁴ Lo stesso divieto si trova ribadito in due costituzioni di Valeriano e Gallieno emesse nel 260: CI.

D. 27.9.1 pr.-2 (Ulp. 35 *ad ed.*): [pr.] *Imperatoris Severi oratione prohibiti sunt tutores et curatores praedia rustica vel suburbana distrahere. [1] Quae oratio in senatu recitata est Tertullo et Clemente consulibus idibus Iuniis et sunt verba eius huiusmodi: [2] “Praeterea, patres conscripti, interdica[m] tutoribus et curatoribus, ne praedia rustica vel suburbana distrahant, nisi ut id fieret, parentes testamento vel codicillis caverint. Quod si forte aes alienum tantum erit, ut ex rebus ceteris non possit exsolvi, tunc praetor urbanus vir clarissimus adeatur, qui pro sua religione aestimet, quae possunt alienari obligarive debeant, manente pupillo actione, si postea potuerit probari obreptum esse praetori. Si communis res erit et socius ad divisionem provocet, aut si creditor, qui pignori agrum a parente pupilli acceperit, ius exsequetur, nihil novandum censeo”.*

Papiniano doveva conoscere sicuramente il testo dell'*oratio*. Nel commentare questo provvedimento, infatti, Paolo riporta un passo tratto dal quinto libro dei *Responsa papiniani* in cui si allude al nuovo principio introdotto da Severo. Leggiamo

D. 27.9.13.1 (Paul. *ad orat. Sev.*): *Quamquam autem neque distrahere neque obligare tutor pupillare praedium possit, attamen Papinianus libro quinto responsorum ait tutorem pupilli sine decreto praetoris non iure distrahere: si tamen, inquit, errore lapsus vendiderit et pretium acceptum creditoribus paternis pueri solverit, quandoque domino praedium cum fructibus vindicanti doli non inutiliter opponitur exceptio pretium ac medii temporis usuras, quae creditoribus debentur, non offerenti, si ex ceteris eius facultatibus aes alienum solvi non poterit. Ego autem notavi: etsi solvi potuerit, si tamen illae res salvae erunt, ex quarum pretio aeri alieno satisfieri potuit, dicendum est adhuc doli exceptionem obstare, si lucrum captet pupillus ex damno alieno.*

A dispetto dei sospetti avanzati dalla dottrina sulla genuinità di questo frammento,²⁵ la citazione del responso sembra testuale,²⁶ come dimostrerebbe la conservazione di

5.71.4 e CI. 5.71.5. Nel primo di questi due provvedimenti si precisa che i fondi pupillari non possono essere alienati neanche per transazione, permuta o, tantomeno, donazione. All'*oratio* severiana si richiamano anche un rescritto di Gordiano (o, forse, di Massimino: v. P. KRÜGER, *Codex Iustinianus. Editio minor*¹¹, 492, nt. 3) riportato in CI. 5.70.2 (a. 238) e tre provvedimenti emessi dalla cancelleria diocleziana nel biennio 294-295: CI. 5.71.16 (a. 294); CI. 5.72.3 (a. 295); CI. 5.73.3 (a. 294). In argomento v. B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 489 s., e ivi ntt. 293-294, ove le altre fonti in materia.

²⁵ Si veda l'*Index interpolationum, ad h. l.* Beseler ha ritenuto spurio il tratto iniziale '*quamquam-attamen*' (proponendo la restituzione <pupilli praedium>), e la chiusa del passo '*si lucrum-damno alieno*'. Questa diagnosi è stata condivisa da S. SOLAZZI, *Un responso di Papiniano e una nota di Paolo in D. 27.9.3.1?*, in *AG* 135 (1948), ora in *Scritti di diritto romano*, V, Napoli 1972, 110, secondo cui anche l'espressione '*errore lapsus*' sarebbe una «inutile glossa». A nostro avviso, invece, l'espressione è genuina, in quanto caratteristica del modo di esprimersi di Papiniano, come si può desumere dalla lettura di D. 17.1.57 (Pap. 10 *resp.*); D. 23.4.26.1 (Pap. 4 *resp.*); D. 31.77.6 (Pap. 8 *resp.*); FV. 294.1 (Pap. 12 *resp.*), testo la cui classicità è stata difesa da F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960, 355 contro il sospetto avanzato da Beseler; FV. 296 (Pap. 2 *resp.*).

²⁶ Questo stesso responso deve essere quello citato, insieme alle *sententiae* di altri giuristi (forse Paolo, che nel frammento posto dai giustiniani in D. 27.9.13.1 fa proprio l'orientamento formulato da Papiniano), in un *libellus* indirizzato alla cancelleria diocleziana, che accoglie il principio al quale il richiedente si richiamava nelle sue *preces*, come si deduce dalla lettura di CI. 5.71.14 (Diocl. e Massim., a. 293).

espressioni caratteristiche dell'*usus loquendi* papiniano, quali la metafora '*errore lapsus*' e la litote '*non inutiliter*'.²⁷

Un altro esempio di citazione della data di emissione di un rescritto riferito testualmente in uno scritto di un giurista classico si rinviene in un passo del *De officio proconsulis* ulpiano tramandatoci nella *Collatio*:

Coll. 13.3.1-2: *Ulpianus libro octavo de officio proconsulis sub titulo de termino moto. [1] Eos qui terminos moverunt non inpune id facere debere divus Hadrianus Terentio Gentiano XVII k. Sept. se III consule rescripsit, quo rescripto poenam variam statuit. [2] Verba rescripti ita se habent: 'pessimum factum eorum, qui terminos finium causa positos abstulerunt, dubitari non potest rell.'*

Ancora una volta da Ulpiano proviene la citazione puntuale del nome della destinataria di un rescritto di Severo e Caracalla e della data di emanazione del provvedimento.²⁸

D. 38.17.2.47 (Ulp. 13 *ad Sab.*): *Videndum est, matre prohibita ius suum vindicare utrum ceteros admittamus, atque si mater non esset, an ipsam heredem dicimus fieri vel aliud nomen successionis induere, sed denegamus ei actiones? et invenimus rescriptum ab imperatore nostro Antonino Augusto et divo patre eius Mammiae Maximinae pridie idus Apriles Plautiano iterum consule matre remota eos admitti, qui venirent, si mater non fuisset: ergo et adgnati ceterique succedent aut, si nemo sit, bona vacabunt.*

In un passo dei *Responsa* di Paolo pervenutoci grazie alla *Collatio*, invece, è testualmente trascritto per intero un rescritto di Caracalla, tramandato anche nel Codice di Giustiniano,²⁹ dove viene riportata per esteso anche l'*inscriptio* e l'intera *subscriptio*:

Coll. 10.9.1: *Paulus libro responsorum V sub titulo ex locato et conducto: 'Imp. Antoninus Iulio Agrippino. Dominus horreorum periculam vis maioris vel effracturae latronum praestare non cogitur. His cessantibus si quid ex depositis rebus inlaesis extrinsecus horreis perit, damnum depositorum sarciri debet. Prop. III non. Nov. Antonino III cons.'* *Paulus respondit: satis praepositam constitutionem declarare his, qui horrea locant, maiorem vim imputari non posse.*

Quando non siano riferite le indicazioni relative all'*inscriptio* e alla *subscriptio* si potrebbe dunque pensare che i giuristi riportassero una citazione di seconda mano. O si potrebbe ipotizzare che il riferimento, anche se originariamente presente nell'opera

²⁷ La litote '*non inutiliter*' (o '*nec inutiliter*'), infatti, compare in undici passi del Digesto, di cui uno di Ulpiano (Ulp. 78 *ad ed.* in D. 45.1.82) e uno di Venuleio (Ven. 15 *stipul.* in D. 46.8.8.1), e ben otto di Papiniano: per '*non inutiliter*': D. 17.1.57 (Pap. 10 *resp.*); D. 21.2.66.2 (Pap. 28 *quaest.*); D. 22.1.9.1 (Pap. 11 *resp.*); D. 26.7.37.1 (Pap. 11 *quaest.*); D. 39.6.42 pr. (Pap. 13 *resp.*); D. 45.2.11 pr. (Pap. 11 *resp.*); D. 46.3.96.2 (Pap. 11 *resp.*); per '*nec inutiliter*', invece: D. 50.15.5 pr. (Pap. 19 *resp.*). A questi passi di Papiniano occorre aggiungere anche il testo di un frammento in cui Paolo cita Papiniano D. 27.9.13.1 (Paul. *l. s. ad or. Sev.*).

²⁸ Cfr. H.E. DIRKSEN, *Ueber die Adressen der Constitutionen römischer Kaiser*, in *Abhandl. d. Berlin. Akademie der Wissensch.* (1850), ora in *Hinterlassene Schriften*, II, Leipzig 1871 (rist. 1973), 22, nt. 92.

²⁹ CI. 4.65.1 (a. 213).

giurisprudenziale, sia stato eliminato da parte dei compilatori giustiniane. È quanto sembra avvenuto nel caso di un rescritto riferito da Ulpiano in un passo citato fedelmente da Modestino nei suoi *Libri excusationum*, che nella versione dei *Fragmenta Vaticana* conserva ancora il nome del destinatario, non riprodotto, invece, nel corrispondente passo del Digesto:³⁰

FV. 189 *Item* (scil. *Ulpianus lib. de officio praet. tut.*) D. 27.1.15.6 (Mod. 6 *excus.*)
Ulpianus libro singulari de Si quis inter tres tutelas emancipati filii sui tutelam administret, an ei haec in numero cedat, scio dubitatum: invenio tamen tres tutelas emancipati filii sui tutelam administret, an ei haec in numerum Fulvio Aemiliano in procedit, scio dubitatum: invenio tamen persona Manili Optivi rescriptum emancipatae filiae tutelam rescriptum emancipatae filiae tutelam numerari ei inter onera oportere. numerari ei inter onera oportere.

Ci pare significativo, inoltre, l'uso, da parte del giurista, del verbo *invenio* per fare riferimento al rescritto, quasi a dire che il provvedimento fosse stato materialmente 'trovato' negli archivi. Lo stesso verbo si legge anche nel passo del tredicesimo libro del commentario *ad Sabinum* di Ulpiano più su trascritto nel testo (D. 38.17.2.47), nonché in

FV. 177 (*Ulp. lib. de off. praet. tut.*): ...*et ita i n v e n i rescriptum.*

Pure Modestino impiega il verbo εὐρίσκω in relazione a una costituzione di Severo e Caracalla in tema di *excusatio* dalla tutela, di cui riferisce il principio, in

D. 27.1.4 pr. (Mod. 2 *excus.*): ...καὶ εὐρίσκω ὑπὸ τῶν θειοτάτων Σεβήρου καὶ Ἀντωνίνου διατεταγμένον κτλ.

L'idea che i commissari giustiniane abbiano amputato, forse sistematicamente, dai testi delle opere dei giuristi classici i riferimenti alle formule protocollari delle costituzioni da loro citate si rafforza se si confrontano altri brani del Digesto con i corrispondenti passi tramandati dalle fonti pregiustiniane, che tramandano ancora tali indicazioni, così puntuali e precise, non presenti nei testi giustiniane.³¹

Un ulteriore esempio potrebbe essere costituito dal confronto fra un brano di Paolo tramandato nei *Fragmenta Vaticana*, che conserva menzione del nome del destinatario di alcune *epistulae*, e uno di Modestino che cita Paolo, ma in cui tale indicazione è stata eliminata:

³⁰ Cfr. L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, in *AUPA* 16 (1931), 215, e ivi ntt. 4-5; G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano, 1963, 56.

³¹ Così anche HONORÉ, *Ulpian*, cit., 239.

D. 27.1.6.19 (Mod. 2 *excus.*)

Περὶ τῶν ἀγροίκων καὶ τῶν ταπεινῶν
καὶ τῶν ἀγραμμάτων γράφει Παῦλος
οὕτως *Mediocritas et rusticitas interdum
excusationem praebent secundum epistulas
divorum Hadriani et Antonini. Eius qui se
neget litteras scire, excusatio accipi non
debet, si modo non sit expers negotiorum.*

FV. 244 (Paul. *l. s. de off. praet. tut.*)

*Mediocritas et rusticitas et domesticae
lites interdum excusationes merentur ex
epistulis divorum Hadriani et Antonini et
fratrum ad Caerellium Priscum praetorem
tutelarem.*

Il passo dei *Fragmenta Vaticana*, in realtà, indica, fra le cause che danno diritto alla *excusatio*, un'ipotesi in più rispetto a quelle di cui si ha notizia nel passo di Paolo citato da Modestino (le *lites domesticae*); anche fra i provvedimenti imperiali richiamati si fa riferimento a un'*epistula* dei *divi fratres* di cui il passo del Digesto, invece, tace.

A nostro avviso potrebbe supporre che i casi previsti nel passo paolino citato da Modestino in D. 27.1.6.19 fossero originariamente tre, come si legge in FV. 244; e che i compilatori giustinianeî, però, avrebbero conservato solamente quelle della *mediocritas* e della *rusticitas*, le quali davano diritto all'esonero dalla tutela in virtù di due *epistulae*, rispettivamente, di Adriano e di Antonino Pio, eliminando, invece, l'ipotesi delle *lites domesticae*, contemplata nella costituzione di Marco Aurelio e Lucio Vero indirizzata al *praetor tutelaris* Cerellio Prisco, da identificare forse con il governatore della Mesia intorno al 170.³²

Il riferimento al destinatario delle *epistulae*, tuttavia, potrebbe esser stato tralasciato dallo stesso Modestino.

4. L'altro argomento sul quale si può far leva per cercare di dimostrare che le raccolte dalle quali i giuristi classici attingevano i testi delle *constitutiones principum* fossero proprio gli archivi imperiali si fonda, come si accennava, sulla constatazione che alcuni di questi giuristi furono anche membri della cancelleria imperiale, e che dunque, in quanto tali, avessero accesso diretto agli archivi imperiali.³³

Sembra plausibile presumere, in altri termini, che i giuristi che lavoravano nella cancelleria imperiale in qualità di segretari o collaboratori, o che facevano parte del *consilium principis*,³⁴ fossero in grado di conoscere direttamente i provvedimenti imperiali, e, quindi, di poterli trascrivere testualmente nelle loro opere.

³² Sul punto v. A. STEIN, *Die Legaten von Moesien*, Budapest 1944, 48. Su questi testi v. WIEACKER, *Textstufen*, cit., 418; GUALANDI, *Legislazione imperiale*, II, cit., 56; TH. MAYER MALY, "Rusticitas", in AA. VV., *Studi in onore di C. Sanfilippo*, I, Milano 1982, 316 ss.; J.M. FRÖSCHL, *Imperitia litterarum. Zur Frage der Beachtlichkeit des Analphabetismus im römischen Recht*, in ZSS 104 (1987), 94 ss. Per i rapporti fra D. 27.1.6.19 e I. 1.25.8 v., da ultimo, G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996, 120, nt. 158, con altra letteratura.

³³ Sul punto v. N. PALAZZOLO, *L'attività normativa del principe nelle sistematiche dei giuristi*, in AA. VV., *La codificazione del diritto dall'antico al moderno. Incontri di studio. Napoli, gennaio-novembre 1996*, Napoli 1998, 278. Anche il confronto fra FV. 247 e Cl. 5.66.1 (Sev. e Carac., a. 203) consente di stabilire che Paolo era in grado di citare testualmente la legislazione imperiale.

³⁴ A Scevola, che faceva parte del *consilium* dei *divi fratres*, potrebbe attribuirsi, crediamo, la stesura del testo di un rescritto di questi imperatori citato da Ulpiano in D. 37.6.5 pr. (Ulp. 79 *ad ed.*) in cui compare l'espressione 'non idcirco', che può considerarsi un suo stilema, come risulta dalla lettura di D. 18.5.8 (Scaev. 2 *resp.*); D. 20.1.34.1 (Scaev. 27 *dig.*); D. 23.4.29 pr. (Scaev. 2 *resp.*); D. 26.8.20 (Scaev. 10 *dig.*); D. 32.35.2 (Scaev. 17 *dig.*); D. 32.37.6 (Scaev. 18 *dig.*); D. 40.5.41.12 (Scaev. 4 *resp.*); D. 42.8.21 (Scaev. 1 *resp.*); D. 42.8.22 (Scaev. 5 *resp.*); D. 44.7.30 (Scaev. 1 *resp.*).

Ulpio Marcello, invece, faceva parte del *consilium* di Antonino Pio e di Marco Aurelio: SHA *Pii* 12.1; D. 28.4.3 (Marcell. 9 *dig.*).

Secondo quanto può desumersi dalle fonti, infatti, sappiamo che Papiniano, Ulpiano e Paolo presero parte personalmente all'attività dello *scrinium a libellis*.³⁵ In questo modo si può spiegare il gran numero di citazioni testuali negli scritti di Ulpiano,³⁶ che, sicuramente, non poteva ricordare a memoria, e per di più a distanza di tempo, il testo di così tante costituzioni, precisando talora, come si è visto, il nome dei destinatari e perfino la data di emissione del provvedimento.

Per quanto riguarda, invece, Papirio Giusto, che scrisse un'opera³⁷ da alcuni ritenuta la prima raccolta di costituzioni imperiali,³⁸ non sappiamo se abbia rivestito o meno una carica ufficiale nell'ambito della cancelleria imperiale.³⁹ È stato dimostrato⁴⁰ che questo giurista conosceva sicuramente una raccolta di costituzioni imperiali, sebbene delle citazioni testuali a noi pervenute – appena tre⁴¹ – nessuna sia direttamente riferibile a brani pervenuti nel *Codex Iustinianus* o in altre fonti. Solamente uno dei testi sopravvissuti nel Digesto può essere confrontato con i brani di altri due giuristi:

³⁵ Per Papiniano v. D. 20.5.12 pr. (Tryph. 8 disp.): *Rescriptum est ab imperatore libellos agente Papiniano* rell. Per Paolo e Ulpiano, invece, si legga SHA *Pesc. Nig.* 7.4: *Quod postea Severus et deinceps multi tenuerunt, ut probant Pauli et Ulpiani praefecturae, qui Papiniano in consilio fuerunt ac postea, cum unus ad memoriam, alter ad libellos paruisset, statim praefecti facti sunt*. Su questo passo v. A.M. HONORÉ, *The Severan Lawyers: A Preliminary Survey*, in *SDHI* 28 (1962), 186-188, secondo cui il brano andrebbe interpretato alla luce della politica di Aureliano, di cui Severo fu continuatore, che si ispirava a un 'principio di continuità amministrativa'. Sulla carriera di Ulpiano v. W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*², Graz-Wien-Köln 1967, 245 ss.; R. ORESTANO, s.v. *Ulpiano (Domitius Ulpianus)*, in *NNDI* XIX (1973), 1106 s.; G. CRIFÒ, *Ulpiano: esperienze e responsabilità del giurista*, in *ANRW* II.15, Berlin-New York 1976, 739 ss.; HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*², Oxford 2002, 7 ss.; M. BRETONE, *Storia del diritto romano*¹⁰, Roma-Bari 2004, 255 s.

³⁶ In questo senso già T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., 237s.

³⁷ Quest'opera è stata tramandata in parte esigua da diciotto frammenti del Digesto con il nome di *Libri de constitutionibus*, e nell'*Index Florentinus* come Ἰούστου *constitutionon βιβλία εἴκοσι*. Secondo G.L. FALCHI, *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo*, Romae 1989, 136, l'opera di Papirio Giusto fu probabilmente inserita nell'*Index Florentinus* successivamente all'inizio dei lavori di compilazione.

³⁸ TH. MOMMSEN, *Die Benennungen der Constitutionensammlungen*, in *ZSS* 10 (1889), 345 [= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 359]; WENGER, *Die Quellen*, cit., 510. Cfr. E. VOLTERRA, *L'ouvrage de Papirius Justus constitutionum libri XX*, in AA. VV., *Symbolae Martino David dedicatae*, I, Leiden 1968, 215 ss. [= *Scritti giuridici*, V, Napoli 1993, 165-223]; G. FRANCIOSI, I "libri viginti constitutionum" di Papirio Giusto, in AA. VV., *Studi in onore di G. Grosso*, V, Torino 1972, 149 ss.; ID., *Papirio Giusto*, in AA. VV., *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, cit., 229 ss.; SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*, cit., 268 s.

³⁹ Secondo GAUDEMET, *La formation*², cit., 41, Papirio Giusto doveva avere sicuramente accesso agli archivi imperiali.

⁴⁰ VOLTERRA, *Il problema*, cit., 962 s. [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 144 s.].

⁴¹ Come ha notato VOLTERRA, *L'ouvrage de Papirius Justus*, cit., 167, le riproduzioni testuali sono introdotte dalla formula 'in haec verba rescripserunt', mentre le citazioni che si limitano a indicare il contenuto delle costituzioni richiamate dal giurista sono precedute semplicemente dal verbo *rescripserunt* o *rescripsit*.

D. 48.12.3 (Papir. Iust. 1 *de const.*)
Imperatores Antoninus et Verus Augusti in haec verba rescripserunt: 'Minime aequum est decuriones civibus suis frumentum vilius quam annona exigit vendere'.

D. 50.1.8 (Marcian. 1 *de iud. publ.*)
Non debere cogi decuriones vilius praestare frumentum civibus suis, quam annona exigit, divi fratres rescripserunt, et aliis quoque constitutionibus principalibus id cautum est.

D. 50.8.7(5) pr. (Paul. 1 *sent.*)
Decuriones pretio viliori frumentum, quod annona temporalis est patriae suae, praestare non sunt cogendi.

Come si può agevolmente constatare, il testo di Marciano è molto vicino all'originale riportato testualmente (*in haec verba*) da Papirio Giusto,⁴² mentre quello di Paolo se ne distacca maggiormente, e non fa riferimento alcuno alla costituzione dei *divi fratres*, limitandosi a enunciare il principio giuridico che interessa al lettore. In questo caso appare lecito presumere che il brano paolino derivi da quello di Marciano piuttosto che dal testo originale del provvedimento imperiale citato da Papirio Giusto.

In un altro passo di Papirio Giusto, invece, sembra essere riportata la 'massima' di un rescritto dei *divi fratres* relativo alla stessa materia trattata in un altro rescritto che Ulpiano ha, invece, riprodotto nel *De officio consulis*:⁴³

⁴² G. FRANCIOSI, *I "libri viginti constitutionum"*, cit., 21, ha pensato che Marciano conoscesse dall'opera di Papirio Giusto la costituzione che cita. In senso contrario v. VOLTERRA, *Il problema*, cit., 963 [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 145], secondo cui Marciano avrebbe conosciuto il rescritto in questione grazie a «una fonte diversa dell'opera di Papirio». La 'massimazione' del principio riportato e il riferimento ad altre costituzioni (*et aliis quoque constitutionibus principalibus id cautum est*), in realtà, non esclude, di per sé, nessuna delle due ipotesi. Si potrebbe tuttavia pensare che Marciano avesse avuto innanzi a sé più 'schede di lavoro' che riportavano le citazioni delle varie costituzioni, tutte conformi fra loro quanto alla soluzione prospettata, e si sia limitato a citare esplicitamente soltanto la prima di esse – quella, cioè, in cui il principio veniva posto per la prima volta, con portata forse innovativa – richiamando le altre in modo generico.

⁴³ Sul punto v. VOLTERRA, *Il problema*, cit., 964 s., nt. 13 [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 146 s., nt. 13]. La formulazione del rescritto riportato testualmente da Ulpiano induce a credere che si tratti di un'epistula. Benché non sappiamo chi sia il Flavio Celso cui il rescritto risulta indirizzato, e non altrimenti noto nelle fonti giuridiche, si può ritenere, infatti, che si tratti di un funzionario imperiale o di un magistrato, il quale aveva richiesto all'imperatore un parere riguardante un tale Stazio Rufino (e non lo stesso Flavio Celso, come ritiene, invece, VOLTERRA, *loc. ult. cit.*), obbligatosi, mediante *pollicitatio*, a costruire un proscenio per i Gabinii. Il rescritto dei *divi fratres*, che – dice Ulpiano – stabiliva la coercibilità delle *pollicitationes* in favore di una *civitas* in sede di *cognitio extra ordinem*, impartiva una serie di istruzioni dettagliate, così come solitamente avviene proprio nelle *epistulae*, stabilendo che Stazio Rufino, nonostante fosse stato condannato dal *praefectus urbi* all'esilio per un triennio, avrebbe fatto bene a portare a termine l'opera spontaneamente promessa, giacché questa avrebbe potuto essere completata anche in sua assenza grazie all'interessamento di un suo amico. In caso di rifiuto, infatti, gli *actores* della città avrebbero potuto legittimamente agire contro di lui in giudizio prima che partisse, e i giudici, in caso di vittoria, gli avrebbero ordinato di mantenere la promessa o gli avrebbero proibito di alienare il fondo che si trovava nel territorio dei Gabinii.

Non è possibile stabilire con sicurezza se il principio richiamato da Papirio Giusto fosse stato formulato nello stesso rescritto riprodotto testualmente da Ulpiano. Mentre, infatti, nel passo di Papirio Giusto si fa riferimento a una *pollicitatio* effettuata *pro honore*, nel rescritto citato da Ulpiano il caso in questione è quello di una *pollicitatio* di un'opera che è stata già cominciata. In un altro passo di Ulpiano riferito dai compilatori giustinianeî in D. 50.12.3 pr. (Ulp. 4 *disp.*), e dove pure è richiamata la legislazione imperiale, queste due diverse ipotesi sono nettamente distinte. Nel caso di *pollicitatio* effettuata *ob honorem*, infatti, il promittente sarebbe stato comunque obbligato (*si ob honorem pollicitatio fuerit facta, quasi debitum exigatur*), anche se la costruzione dell'opera non fosse stata ancora cominciata; quando, invece, l'*opus promissum* fosse stato già cominciato – come è accaduto nel caso di

D. 50.12.13 (Papir. Iust. 2 *de const.*)
Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt opera exstruere debere eos, qui pro honore polliciti sunt, non pecunias pro his inferri cogi.

promisit quod tandem adgressus fuerat, perficiat. Nam etsi adversa fortuna usus in triennio, a praefecto urbis relegatus esset, tamen gratiam muneris, quod sponte optulit, minuere non debet, cum et absens per amicum perficere opus istud possit. Quod si detractat, actores constituti, qui legitime pro civitate agere possint, priusquam in exilium adire adversus eum iudices poterunt: qui cum primum potuerint, priusquam in exilium proficiscatur, cognoscent et, si opus perfici ab eo debere constituerint, oboedire eum rei publicae ob hanc causam iubebunt, aut prohibebunt distrahi fundum, quem in territorium Gabiniorum habet'.

D. 50.12.8 (Ulp. 3 *de off. cons.*)
De pollicitationibus in civitatem factis iudicum cognitionem esse divi fratres Flavio Celso in haec verba rescripserunt: 'Probe faciet Staius Rufinus, si opus proscaeni, quod se Gabinis exstructurum,

Di non facile ricostruzione è anche la carriera di Erennio Modestino,⁴⁴ che, come Papirio Giusto, compilò un'opera basandosi sulle costituzioni imperiali, e alcuni frammenti della quale ci sono pervenuti nel Digesto.⁴⁵ L'opera è in greco,⁴⁶ ma i testi delle *constitutiones principum*, come avverte lo stesso autore nel prologo contenente l'epistola dedicatoria indirizzata a *Egnatius Dexter*, sono riportati in latino.⁴⁷ Ciò avviene, di regola, anche per i brani dei giuristi precedenti (Cervidio Scevola, ma soprattutto Ulpiano e Paolo), che alcune volte, però, sono sunteggiati in greco.

Stazio Rufino – esso avrebbe dovuto essere comunque portato a termine, a nulla rilevando se la *pollicitatio* fosse stata fatta *ob honorem* o meno. In questo senso v. pure D. 50.12.1.5 (Ulp. 1 *de off. cur. rei publ.*), dove si riporta il testo di un rescritto di Severo e Caracalla privo di data consolare in cui si trova enunciato lo stesso principio.

L'accenno al divieto di alienare il fondo potrebbe far pensare che il principio richiamato da Papirio Giusto, in forza del quale coloro che abbiano promesso *pro honore* di costruire un'opera devono portarla a compimento, non potendo dare in cambio somme di denaro per la costruzione dell'opera promessa, sia stato formulato dai *divi fratres* in relazione al caso di Stazio Rufino. Sebbene nel passo ulpiano non si specifichi nulla sul motivo che aveva indotto Stazio Rufino a effettuare la *pollicitatio*, non si può escludere del tutto che il principio cui allude Papirio Giusto con riferimento alle *pollicitationes ob honorem* fosse dettato nella parte finale del rescritto, dove si stabiliva che Stazio avrebbe dovuto darsi carico di terminare la costruzione del proscenio, grazie all'aiuto di un amico che se ne sarebbe occupato in sua assenza, non potendo, in cambio, pagare alla *civitas* la somma di denaro che avrebbe ricavato dalla vendita del proprio fondo.

⁴⁴ Di lui sappiamo con sicurezza che fu *praefectus vigilum* (CIL VI, 266), ma le altre notizie non ci consentono di sapere con precisione se abbia rivestito anche altre cariche: v. S. BRASSLOFF, s.v. *Herennius* n° 31, in *PW* XV (1912), 669; KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung*², cit., 259 s.; BREONE, *Storia del diritto romano*¹⁰, cit., 255.

⁴⁵ Su questo scritto di Modestino v. E. VOLTERRA, *L'opera di Erennio Modestino de excusationibus*, ora in *Scritti giuridici*, V, cit., 305 ss., ove la letteratura precedente; più di recente, T. MASIELLO, *I libri excusationum di Erennio Modestino*, Napoli 1983, con discussione critica del problema della attribuibilità dell'opera a Modestino.

⁴⁶ Dal che si è voluto desumere che Modestino fosse di madrelingua greca e originario di una provincia orientale. In questo senso v. BRASSLOFF, s.v. *Herennius* n° 31, cit., 668. Il titolo originario dell'opera, come risulta da D. 27.1.1 pr. (Mod. 1 *excus.*), era Παραίτησις ἐπιτροπῆς καὶ κουρατορίας (così anche MASIELLO, *I libri excusationum*, cit., 5, nt. 1), o, forse, Περὶ παραίτησεως ἐπιτροπῆς καὶ κουρατορίας, benché si trovi indicata nell'*Index Florentinus* come *excusationum* Βιβλία ἑξ e nelle *inscriptiones* dei frammenti del Digesto come *Libri de excusationibus*.

⁴⁷ Per una rassegna delle costituzioni imperiali citate nelle opere di Modestino si può rinviare all'accurato elenco che si legge in BRASSLOFF, s.v. *Herennius* n° 31, cit., 672 s.; v. anche MASIELLO, *I libri excusationum*, cit., 65 ss.

Se è vero quanto si è detto fin qui, poi, si riesce facilmente a dare ragione della genericità dei richiami alla legislazione imperiale nelle opere di Gaio, e principalmente nelle sue *Institutiones*, dove i nomi dei destinatari dei provvedimenti imperiali non si trovano mai riportati.⁴⁸ Questo giurista, infatti, non solo non fece mai parte della cancelleria imperiale, ma, se si dà credito all'ipotesi secondo cui sarebbe stato un provinciale,⁴⁹ si comprende come non potesse accedere personalmente agli archivi ove le costituzioni venivano raccolte e conservate.⁵⁰

L'incertezza nella citazione dei provvedimenti imperiali si riscontra, comunque, anche negli scritti di altri giuristi.⁵¹ In questi casi si potrebbe pensare a citazioni tratte, e l'imprecisione si potrebbe allora giustificare con l'impiego di citazioni relative a costituzioni più antiche tratte dagli scritti di giuristi precedenti.⁵² Se, infatti, si ipotizza che il giurista redigeva le proprie opere sulla base di 'schede di lavoro' precedentemente compilate attingendo o direttamente alle costituzioni imperiali, conservate negli archivi, o alle opere di altri giuristi, si può ritenere che, nel primo caso, le schede avrebbero dato vita a citazioni dirette, laddove le schede redatte in base alle opere di altri giuristi che, nelle loro opere, si richiamavano ai provvedimenti imperiali avrebbero generato citazioni di seconda mano, le quali, in sede di stesura finale, non venivano più controllate per risparmiare tempo.⁵³

⁴⁸ Per quanto riguarda le *Institutiones*, comunque, la genericità dei riferimenti si lascia spiegare facilmente con il carattere didattico dell'opera. In proposito si può vedere il prospetto dei passi gaiani che richiamano costituzioni imperiali offerto in F. LARDONE, *The Imperial Constitutions in the Institutes of Gaius*, in AA. VV., *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo 1936, 672 ss.; v. anche S. RICCOBONO, *Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano*, Milano 1949, 83; 672-697; DE' DOMINICIS, *I destinatari*, cit., VIII; GUALANDI, *Legislazione imperiale*, II, cit., 21. Più in generale, è stato notato come questo giurista mostri di avere una conoscenza piuttosto vaga delle costituzioni alle quali fa riferimento: v. MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., 66, e ivi nt. 132; TURPIN, *Imperial Subscriptions*, cit., 104, nt. 19. Sulle citazioni gaiane delle *leges* si veda, invece, R.G. BÖHM, *Wie genau zitiert Gaius multiple Gesetze?*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 3, Perugia 1979, 85-97.

⁴⁹ Tale ipotesi è stata avanzata per la prima volta da TH. MOMMSEN, *Gaius ein Provinzialjurist*, in *Jahrbücher des gemeinen Rechts* 3 (1859), 1-15 [= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 26-38]. A essa hanno aderito schiere di studiosi, fra cui anche W. KALB, *Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt*, Leipzig 1890, 79 ss.; V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli 1957 (rist. 1989), 287 ss. Si è invece dimostrato critico nei confronti di questa opinione KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung*², cit., 186 ss. In argomento v. anche A.M. HONORÉ, *Gaius. A Biography*, Oxford 1962, *passim*; A. KOKOUREK, *Qui erat Gaius? Indagatio nova quaestionis*, in AA. VV., *Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma XVII-XXVII aprima MCMXXXIII)*, II, Pavia 1935, 495 ss.; R. ORESTANO, s.v. *Gaio*, in *NNDI VII* (1957), 732; D. LIEBS, *Römische Provinzialjurisprudenz*, in *ANRW II.15*, Berlin-New York 1976, 288 ss.; A. GUARINO, *Il classicismo dei giuristi classici*, ora in *Pagine di diritto romano*, I, Napoli 1993, 345; A. SACCOCCIO, *'Si certum petetur'. Dalla 'condictio' dei 'veteres' alle 'condictiones' giustinianeae*, Milano 2002, 476.

⁵⁰ In questo caso, infatti, non si può pensare che, come è avvenuto nelle opere di altri giuristi, i riferimenti fossero presenti nell'originale, e siano stati successivamente eliminati dai giustinianeae. Si potrebbe quindi congetturare che la sua conoscenza della legislazione imperiale derivasse dall'attività didattica o dalla prassi dei tribunali, in cui le costituzioni dovevano citarsi non di rado.

⁵¹ Si vedano gli esempi riportati in GUALANDI, *Legislazione imperiale*, II, cit., 22 s.

⁵² Sembra che Paolo, per esempio, fosse solito indicare anche le fonti intermedie nei casi di citazione indiretta del pensiero di altri autori: cfr. D. 39.2.18.5 (Paul. 48 *ad ed.*).

⁵³ Sul punto, soprattutto con riguardo alle citazioni di altri giuristi contenute nei commentari *ad edictum* e *ad Sabinum*, v. GUALANDI, *Legislazione imperiale*, II, cit., 27, che ha richiamato la dimostrazione di A. PERNICE, *Ulpian als Schriftsteller*, in *Sitzungsberichten der königl. Preuss. Akademie d. Wissensch. Phil.-hist. Kl.* (1885), ora in *Labeo* 8 (1962), 366 ss., per il quale anche quando Ulpiano parla in prima persona si potrebbe sospettare che, in realtà, le opinioni espresse siano di altri giuristi, e che le citazioni spesso non sono tratte dalle opere originali richiamate; P. JÖRS, s.v. *Domitius (Ulpianus)* n° 88, in *PW V*, 1 (1903), 1475 ss., che ha giudicato usuale, se non necessario in molti casi, l'impiego di fonti indirette per le citazioni nel mondo antico; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des*

Il fatto che una citazione sia testuale, del resto, non esclude, per ciò stesso, che essa possa avere natura tralatizia.⁵⁴ E anzi, in relazione a quei giuristi che riproducono il testo di una costituzione imperiale solamente un numero esiguo di volte (Marcello, Pomponio, Fiorentino), è plausibile ipotizzare che si tratti proprio di citazioni di seconda o di terza mano.⁵⁵

Talora i giuristi, nel riferire gli orientamenti della legislazione imperiale, adoperano espressioni quali *'saepe rescriptum est'*, *'quibusdam rescriptis manifestatur o cavetur o significatur'*⁵⁶ o, ancora, *'multis o compluris rescriptis o constitutionibus'*.⁵⁷ Secondo Gualandi tali indicazioni andrebbero considerate indice di una «notizia assai approssimativa» che avrebbe costretto il giurista «a delle citazioni generiche ed indeterminate» o del fatto che «i giuristi non avessero una precisa conoscenza del tenore delle costituzioni, di cui pure non ignorano la sostanza della disposizione normativa».⁵⁸

Non crediamo che tale conclusione possa essere condivisa. Indicazioni di questa natura si riferiscono piuttosto, a nostro avviso, alla maggiore o minore quantità dei provvedimenti imperiali che il giurista aveva riscontrato sul punto che gli interessava, e di cui indicava la consistenza numerica complessivamente considerata.⁵⁹ Espressioni del genere, peraltro, trovano riscontro nelle citazioni delle opere della giurisprudenza in cui si avverte che uno stesso giurista ha espresso la medesima opinione in più punti dei suoi scritti, come in

*römischen Rechts*², München-Leipzig 1912, 243 s.; G. CRIFÒ, *Altri studi sul quasi-usufrutto in diritto romano*, in *Annali Perugia* n.s., 2 (1974), 406 ss.; ID., *Ulpiano*, cit., 752 s.; HONORÉ, *Ulpian*, cit., 204 ss.; C. GIACHI, *Per una biografia di Sesto Pedio*, in *SDHI* 62 (1996), 88 s., nt. 66; da ultima, G. ARICÒ ANSELMO, *La tradizione civilistica. Alcune riflessioni su Vat. 75 e 76*, in *AUPA* 45.1 (1998), 130 s.; v. pure SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*, cit., 355 e 357 ss.

⁵⁴ Cfr. GUALANDI, *Legislazione imperiale*, II, cit., 27.

⁵⁵ In proposito v. GUALANDI, *Legislazione imperiale*, II, cit., 26-35, che ha dimostrato la natura tralatizia di talune citazioni richiamando alcuni esempi, fra i quali meritano di essere qui ricordati: D. 36.1.23(22) pr. (Ulp. 5 *disp.*): *...Scaevola divum Marcum in auditorio de huiusmodi specie iudicasse refert rell.*; D. 30.49 pr. (Ulp. 23 *ad Sab.*): *...et ita imperatorem decrevisse Marcellus scripsit*; D. 26.2.19.1 (Ulp. 35 *ad ed.*): *...Marcellus ait et ... id oratione etiam divorum fratrum significari rell.*; D. 32.11.1 (Ulp. 2 *fideic.*): *...et ita divum Pium decrevisse Maecianus scribit*; D. 2.8.7 pr. (Ulp. 14 *ad ed.*): *...et divus Pius (ut et Pomponius libro epistularum refert et Marcellus libro tertio digestorum et Papinianus libro tertio quaestionum) Cornelio Proculo rescripsit rell.*; D. 29.2.86 pr. (Pap. 6 *resp.*): *...divum tamen Pium contra constituisse Maecianus libro quaestionum refert rell.*; D. 40.7.21.1 (Pomp. 7 *ex Plaut.*): *Pactumeius Clemens aiebat ... imperatorem Antoninum constituisse*; D. 8.3.35 (Paul. 15 *ad Plaut.*): *et Atilicinus ait Caesarem Statilio Tauro rescripsisse in haec verba rell.*; D. 34.9.3 (Marcian. 5 *reg.*): *...divus Pius decrevit ... ut et Marcellus libro duodecimo digestorum refert rell.*; D. 49.14.18.10 (Marcian. l. s. *de delat.*): *...et postea quidam principes ... rescripserunt, ut et Marcellus libro septimo digestorum scribit.*

⁵⁶ Cfr. D. 5.2.6.2 (Ulp. 14 *ad ed.*); D. 13.7.36 pr. (Ulp. 11 *ad ed.*); D. 44.3.9 (Marcian. 5 *reg.*); D. 47.10.13.7 (Ulp. 57 *ad ed.*); D. 48.3.7 (Macer 2 *de off. praes.*); D. 48.18.1.26 (Ulp. 8 *de off. proc.*); D. 48.22.7.4 (Ulp. 10 *de off. proc.*).

⁵⁷ Cfr. D. 48.22.7.15 (Ulp. 10 *de off. proc.*); D. 49.1.1.3 (Ulp. 1 *de appell.*); D. 49.14.2.7 (Call. 2 *de iure fisci*); D. 50.4.14.6 (Call. 1 *de cogn.*); D. 50.6.6.12 (Call. 1 *de cogn.*); D. 50.12.1.1 (Ulp. l. s. *de off. cur. rei publ.*).

⁵⁸ GUALANDI, *Legislazione imperiale*, II, cit., 23-26.

⁵⁹ Un altro esempio si ha in D. 48.15.6 pr.-1 (Call. 6 *de cogn.*), dove sono riportati testualmente (*in haec verba*) due rescritti adrianei *de eadem re*, e in D. 48.3.12 pr. (Call. 5 *de cogn.*), dove sono citati indirettamente altri due rescritti emessi da Adriano. BONINI, I *"libri de cognitionibus"*, cit., 163 ss., ha rilevato come «Callistrato si preoccupa di ricordare che su determinati punti gli imperatori si erano ripetutamente pronunciati con identiche decisioni», aggiungendo che «dal rilievo conferito alla immutata manifestazione di volontà imperiale Callistrato si riprometteva l'attribuzione di una maggiore autorità alle norme via via enunciate, senza neppure sentire il bisogno di esemplificare, riportando una delle costituzioni».

D. 24.3.22.3 (Ulp. 33 *ad ed.*): ...*et ita Iulianus pluribus locis scribit compensandum ei in dotem quod a patre datur lucroque eius cedit, si tantum ab eo consecuta sit, quantum ei dotis nomine debeatur a marito qui patri solvit.*

dove Ulpiano si richiama a un'opinione in materia di restituzione della dote espressa da Giuliano in più passi dei suoi scritti.⁶⁰

5. La conoscenza diretta del testo del rescritto da parte dei giuristi si potrebbe dimostrare anche facendo leva sulle citazioni letterali, negli scritti della giurisprudenza classica, di testi di costituzioni imperiali in lingua greca.⁶¹ In questi casi, infatti, è plausibile credere che il giurista riferisse fedelmente quanto leggeva direttamente negli archivi.⁶² Si può spiegare, così, come mai Ulpiano riporti in greco i destinatari di rescritti che originariamente dovevano essere stati scritti in quella lingua dallo *scrinium ab epistulis Graecis*,⁶³ e così conservati negli archivi imperiali,⁶⁴ dove poteva ancora leggerli, senza procedere alla loro traduzione in latino.⁶⁵ Lo stesso potrebbe ripetersi per i testi delle costituzioni imperiali riprodotti in greco da Callistrato.⁶⁶

⁶⁰ Per un'analisi di questo frammento ci sia consentito rinviare a M. VARVARO, *Studi sulla restituzione della dote*, I. *Sulla formula dell' 'actio rei uxoriae'*, Torino 2006, 159-161, con richiami alla letteratura precedente.

⁶¹ In proposito v. VOLTERRA, *Il problema*, cit., 979 [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 161]; A. DELL'ORO, *Le costituzioni in greco nei frammenti dei «Digesta»*, in AA. VV., *Studi in onore di G. Scherillo*, II, Milano 1972, 749-759; CORCORAN, *The Empire*, cit., 46, e ivi nt. 20.

⁶² Cfr. BONINI, *I "libri de cognitionibus"*, cit., 161, e ivi nt. 116. Anche DELL'ORO, *Le costituzioni in greco*, cit., 751, ha ritenuto che le citazioni di costituzioni in lingua greca da parte di Modestino fossero testuali, in quanto questo giurista, «quando cita costituzioni in lingua latina, le espone nella stesura originale anche se scrive in greco». La conclusione di Dell'Oro, però, è confortata anche dalla circostanza che nei testi di Modestino le citazioni sono precedute da espressioni che indicano chiaramente che le parole riportate sono tratte dal testo del provvedimento. Cfr. D. 27.1.6.2 (Mod. 2 *excus.*): ...ἧς ἐστὶν τὸ κεφάλιον τοῦτο ὑποτεταγμένον [lat.: ...*cuius caput extat, infra positum*]; D. 27.1.6.7 (Mod. 2 *excus.*): ...ἡ αὐτῆ διατάξις τοῦ Πίου οὕτω λέγει [lat.: ...*haec Pii constitutio sic loquitur*]; D. 27.1.6.8 (Mod. 2 *excus.*): ...ἔστιν δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα [lat.: ...*sunt autem haec verba*].

⁶³ Che in alcuni casi i provvedimenti fossero scritti direttamente in greco risulta con sicurezza dalla lettura di D. 16.1.2.3 (Ulp. 29 *ad ed.*): ...*et est et graecum Severi tale rescriptum* rell.; nonché di D. 48.6.5.1 (Marc. 14 *inst.*): ...*divus Pius τῷ κοινῷ τῶν Θεσσαλῶν Graece rescripsit* rell.; D. 49.1.1.1 (Ulp. 1 *de appell.*): ...*de qua re extat rescriptum divi Pii πρὸς τὸν κοινὸν τῶν Θρακῶν*.

⁶⁴ In questo senso anche DELL'ORO, *Le costituzioni in greco*, cit., 757 e 759.

⁶⁵ Cfr. D. 5.1.37 (Call. 5 *cogn.*); D. 16.1.2.3 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 49.1.1.1 (Ulp. 1 *de appell.*); D. 49.1.25 (Paul. 20 *resp.*), il cui testo è tramandato anche in *P. Oxy.* 2104. Tanto D. 5.1.37 (Call. 5 *cogn.*), quanto D. 48.6.5.1 (Marcian. 14 *inst.*) fanno riferimento a uno stesso rescritto indirizzato alla comunità dei Tessali (τῷ κοινῷ τῶν Θεσσαλῶν), di cui è riprodotto sinteticamente il contenuto. Mentre, però, Marciano dice che l'*epistula* in questione è di Antonino Pio, Callistrato la ascrive ad Adriano. Sul punto v. BONINI, *I "libri de cognitionibus"*, cit., 160, nt. 108 (ove la precedente bibliografia), che inclina per l'esattezza della attribuzione di Marciano; B. D'ORGEVAL, *L'empereur Hadrien. Œuvre législative et administrative*, Paris 1950, 182, secondo il quale il rescritto di Antonino Pio avrebbe confermato quanto introdotto da Adriano; DELL'ORO, *Le costituzioni in greco*, cit., 752, a parere del quale il rescritto sarebbe di Adriano, dacché Marciano si riferiva a un decreto di Antonino Pio che alludeva a un precedente provvedimento adrianeo; MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., 314, per il quale o Antonino Pio avrebbe riportato nel proprio provvedimento una statuizione di Adriano, oppure Marciano avrebbe attribuito per errore l'*epistula* adrianea ad Antonino Pio. Si è limitato a prendere atto del problema, senza però fornire una soluzione, GUALANDI, *Legislazione imperiale*, II, cit., 74, nt. 9.

⁶⁶ D. 8.3.16 (Call. 3 *de cogn.*); D. 50.6.6.1 (Call. 1 *de cogn.*); D. 50.6.6.6 (Call. 1 *de cogn.*); cfr. BONINI, *I "libri de cognitionibus"*, cit., 158 s., e ivi ntt. 102-104. Sulle costituzioni in lingua greca v. DELL'ORO, *Le costituzioni in greco*, cit.

6. Anche i riferimenti a precedenti costituzioni che si riscontrano nell'ambito della stessa legislazione imperiale possono costituire un indizio non di scarso peso dal quale si potrebbe desumere l'esistenza degli archivi imperiali. In questi casi, infatti, i richiami tanto a singoli provvedimenti quanto a gruppi di precedenti vertenti su questioni analoghe può far pensare che i collaboratori dell'imperatore integrati nella cancelleria imperiale fossero in grado di verificare – forse nell'istruzione dei *libelli* – la legislazione precedente proprio in seno agli archivi imperiali.⁶⁷

Sono numerosissimi gli esempi di provvedimenti che si richiamano a costituzioni più antiche, o genericamente, o in modo specifico.⁶⁸ Tali riferimenti si infittiscono a partire dai provvedimenti emessi dalla cancelleria dei Severi, e ciò può spiegarsi con la prevalenza che la legislazione imperiale comincia ad avere sugli altri fattori di produzione del diritto.

L'età dei Severi, sotto questo aspetto, può essere allora considerata un momento di transizione fra due epoche in cui i punti di riferimento, nell'individuazione del diritto vigente, cambiano radicalmente. Se, infatti, nel primo secolo dell'età classica la fonte predominante era costituita ancora dalla *interpretatio prudentium*, a partire dalla svolta adrianea, dopo la cristallizzazione dell'editto perpetuo, una nuova fonte si affianca all'attività interpretatrice e creatrice della giurisprudenza: la legislazione imperiale. Durante la seconda metà del secondo secolo, quindi, queste due fonti convivono, concorrendo a determinare lo stato del diritto vigente, e formando a pari titolo,⁶⁹ così, la base dell'interpretazione giurisprudenziale.⁷⁰ Già dal regno di Settimio Severo, però, i provvedimenti emanati dall'imperatore cominciano ad acquistare sempre maggiore rilevanza in tutti i campi del diritto.⁷¹ Il diritto di cui ci si serve non è più soltanto quello che risulta dalla riflessione giurisprudenziale. L'importanza delle opere dei giuristi, comunque, è ancora centrale, benché non si tratti più di una centralità esclusiva. Accanto al diritto elaborato dai giuristi, infatti, si pone un altro diritto, non meno importante. Si viene così a creare una sorta di bipolarismo 'normativo', come si ricava, a tacer d'altro, dalla lettura delle opere dei giuristi classici, i quali non si richiamano più solo ed esclusivamente agli scritti degli altri giuristi, ma cominciano a fare sempre

⁶⁷ In questo senso v. già HONORÉ, *Ulpian*, cit., 238.

⁶⁸ Vedi le fonti indicate in M. VARVARO, *Riflessioni sullo scopo del Codice Ermogeniano*, in *AUPA* 49 (2004, ma pubbl. 2005), 245 s., ntt. 9-12.

⁶⁹ Ne costituiscono una riprova i passi delle Istituzioni di Gaio (Gai 1.2-7) e del *liber singularis enchiridii* di Pomponio (D. 1.1.2.12) dove il sistema delle fonti del diritto delineato non pone rapporti gerarchici fra le varie *partes iuris*, ma denuncia un «rapporto paritetico fra le diverse *viae iuris constituendi*»: così P. CERAMI, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*³, Torino 1996, 56. Sui cataloghi delle cosiddette fonti del diritto v. G. ARICÒ ANSELMO, *Partes iuris*, in *AUPA* 39 (1987), 47 ss.

⁷⁰ Secondo PALAZZOLO, *L'attività normativa del principe*, cit., 268, questa sorta di 'complementarietà' si potrebbe avvertire soprattutto in relazione al commento dell'editto. Secondo lo studioso catanese (*op. cit.*, 264 ss.), il valore attribuito alla legislazione imperiale dai giuristi nei loro scritti cambierebbe, gradualmente, dal principato adrianeo a quello dei Severi. Se, infatti, nel corso del II secolo d.C. le costituzioni imperiali particolari sarebbero state considerate dai giuristi alla stregua di un *exemplum* analogo, anzi «qualitativamente simile» ai responsi degli altri giuristi, dal quale trarre una *regula iuris* da applicare ai casi simili, come una sorta di precedente si vincolante, ma non ancora considerato come una 'norma autoritativa', durante l'ultima età classica tale atteggiamento sarebbe mutato, in quanto alla costituzione imperiale si sarebbe teso ad attribuire un valore non più semplicemente interpretativo, bensì di 'fonte autoritativa', destinata a prevalere sulle opinioni dei giuristi.

⁷¹ In argomento v. le osservazioni svolte in VARVARO, *Riflessioni*, cit., 243 ss.

maggior riferimento alle *constitutiones principum*, e in particolare, per quanto riguarda soprattutto il *ius civile*, ai decreti e ai rescritti imperiali.⁷²

I primi decenni del terzo secolo rappresentano, in questo processo evolutivo, una sorta di crinale che, se da un lato vede la fioritura di quello che è stato considerato – non a torto – il momento di maggior splendore della giurisprudenza romana, segna, al contempo, il momento di definitivo consolidamento del valore della produzione legislativa imperiale.⁷³

Paolo, per esempio, ci informa che Settimio Severo, nell'emettere in grado di appello una *sententia* in favore di una *pupilla* in materia di fedecommissi, richiamava un principio analogo a quello espresso in un *decretum* di Marco Aurelio in tema di *excusatio* dalla tutela, per interpretare le parole del testatore.⁷⁴ Da un passo di Callistrato, poi, sembra potersi dedurre che la cancelleria di Pertinace abbia seguito il medesimo indirizzo legislativo in materia di *excusatio* dai *munera*.⁷⁵

7. L'esistenza di archivi imperiali può argomentarsi anche in base alle sigle di emissione riportate nelle *subscriptiones* delle *constitutiones principum*. In luogo delle sigle *pp.* e *acc.*, o accanto a esse, infatti, si possono ritrovare anche indicazioni come *s.*, che sta per *scripta*, o *d.*, che sta per *data*.⁷⁶

⁷² In questo senso v. GUALANDI, *Legislazione imperiale*, II, cit., 17; ARCHI, *Sulla cosiddetta 'massimazione'*, cit., 175; GAUDEMET, *L'empereur*, cit., 178; CORIAT, *La technique du rescrit*, cit., 322 s. Per un riscontro sotto il profilo numerico v. il prospetto fornito da HONORÉ, *Ulpian*, cit., 236.

⁷³ In argomento v. M. MASSEI, *Le citazioni della giurisprudenza classica nella legislazione imperiale*, in AA. VV., *Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini pubblicati dall'Università di Pavia*, Milano 1946, 421-427.

⁷⁴ D. 36.1.76.1 (Paul. 2 *decr.*): *... tutores Valerianae filiae Antonini egestatem eius praetendebant et recitabant divi Hadriani constitutionem, in qua ... imperator autem noster motus et aequitate rei et verbis testamenti ..., quamvis scire se diceret a divo Marco non excusatum a tutela ..., nobis et legis Aeliae Sentiae argumenta proferentibus et alia quaedam, contra petitricem pronuntiavit.* Sul passo v. C. SANFILIPPO, *Pauli decretorum libri tres*, Milano 1938, 87-94, ove la letteratura precedente; H.J. WIELING, *Testamentsauslegung im römischen Recht*, in *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte*, 62, München 1972, 172 s.; v. pure GUALANDI, *Legislazione imperiale*, II, cit., 149-151; F. AMARELLI, *Consilia principum*, Napoli 1983, 151 s.; PALAZZOLO, *Processo civile*², cit., 114. Per la legislazione dei Severi v. le tabelle riportate in CORIAT, *Le prince*, cit., 515-522.

⁷⁵ D. 50.6.6.2 (Call. 1 *cogn.*); cfr. BONINI, *I "libri de cognitionibus"*, cit., 164. Una serie di rescritti che vanno da Gordiano a Diocleziano confermano lo stesso indirizzo in materia di cessione dei crediti: CI. 4.10.1 (Gord., a. 242); CI. 4.2.4 (Fil., a. 246); CI. 4.10.2 (Valer. e Gall., a. 260); CI. 4.39.8 (Diocl. e Massim., s.d.); CI. 4.15.5 (Diocl. e Massim., a. 294); CI. 6.37.18 (Diocl. e Massim., a. 294); v. pure S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*, Perugia 1995, 107-109.

⁷⁶ Nelle *subscriptiones* delle costituzioni imperiali si ritrovano alcune sigle (*pp.*, *d.*, *s.*, *acc.*), che, nei rescritti, precedono costantemente la data consolare, quando essa sia determinata, e, nei casi più fortunati, anche il luogo di emissione del provvedimento imperiale. Lo studio di tali elementi può gettar luce, a nostro avviso, sul problema relativo al modo in cui i rescritti venivano portati a conoscenza dei destinatari ed eventualmente di tutta la collettività, nonché sulla loro tradizione testuale. Su queste annotazioni v. MOMMSEN, *Theodosiani libri*, I, *Proleg.*, cit., CLV s.; ID., *Über die Zeitfolge der Verordnungen Diocletians und seiner Mitregenten*, in *Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin* (1860), 418 s. [= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 264 s.]; NOAILLES, *Les collections*, cit., 62; ROTONDI, *Scritti giuridici*, I, cit., 119 ss., specialmente 135 ss.; WENGER, *Die Quellen*, cit., 442 s.; B. ALBANESE, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978, 54, nt. 121; HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire*, cit., 139.

La sigla che si riscontra con maggiore frequenza in calce ai rescritti è *pp.*, che sta per *proposita*, e che compare per la prima volta in CI. 2.12(13).1 (Anton. Pio, a. 150). Questo termine – cui corrisponderebbe il greco $\pi\rho\omicron\epsilon\tau\acute{\epsilon}\theta\eta$ – farebbe riferimento alla data di affissione in pubblico della costituzione, ed è quindi di estremo interesse per la risoluzione del problema relativo alla promulgazione delle costituzioni. Il suo

Lo studio di queste annotazioni potrebbe rivelarsi di qualche utilità per ricostruire il procedimento di formazione dei rescritti e, più in generale, di tutte le costituzioni imperiali.⁷⁷ Ma potrebbe anche indicare che alcuni rescritti pervenutici nei codici più antichi erano tratti direttamente dagli archivi imperiali.

Poiché, infatti, le *subscriptiones* di alcune costituzioni, soprattutto quelle degli anni 293-294, provenienti, a parte qualche rara eccezione, dal *Codex Hermogenianus*,⁷⁸

studio, tuttavia, non è mai stato fatto oggetto di indagini specifiche. Si è ritenuto che la sigla *pp.* si riferisse alla pubblicazione della costituzione presso la residenza dell'imperatore (in questo senso v. SCHILLER, *Apokrimata*, cit., 40 s.). Secondo CORIAT, *Le prince*, cit., 616, invece, la sigla potrebbe anche indicare la pubblicazione nel luogo di ricezione del provvedimento. Questa ipotesi, però, trova riscontri sicuri solamente in relazione alle *epistulae*, e non può essere accettata, invece, per i rescritti indirizzati a privati cittadini ove si aderisca alla ricostruzione prospettata, secondo la quale le *subscriptiones* non venivano inviate ai richiedenti, ma pubblicate nel luogo in cui erano state presentate le *preces* in occasione del soggiorno dell'imperatore.

Il significato con cui intendere il verbo *proponere* e l'aggettivo *proposita* può ricavarsi da quanto si legge, con riferimento alla pubblicazione presso l'erario delle proposte di legge da parte dei magistrati repubblicani, in Cic. *de leg.* 3.4.11: *Qui agent, auspicia servant, auguri publico parent, promulgata proposita in aerario cognita, agunto* (Turnebus: *condita habento*) *rell.*

La sigla *d.*, comunque si scioglia (*data* o *datum*), fa riferimento, invece, all'attività del *dare*, e indica, verosimilmente, la data di emissione del rescritto, quella, cioè, in cui si è risposto alla richiesta.

Di più difficile interpretazione la sigla *s.*, che potrebbe stare per *scripta*, *scripta*, *subdita* o *supposita*. Nei primi due casi, l'espressione indicherebbe la data in cui la decisione è stata presa, redatta e sottoscritta. Nel terzo, invece, il termine *subdita* potrebbe considerarsi sinonimo di *data*, adoperato, forse, in epoca più tarda. Nell'ultima ipotesi, infine, l'espressione *supposita* andrebbe giudicata equivalente a *proposita*, il cui significato, probabilmente relativo al luogo di affissione, è incerto.

Anche la sigla *acc.*, che sta per *accepta* (o *acceptum*), e che compare per la prima volta nel Codice di Giustiniano in una costituzione dei *divi fratres* del 161, CI. 2.12(13).2, pone problemi interpretativi di non facile risoluzione. Si è pensato che potesse indicare la ricezione del libello da parte della cancelleria imperiale, anche se, in questo caso ci aspetteremmo di ritrovare il maschile *acceptus* riferito a *libellus*. Ma, come ha notato incidentalmente NÖRR, *Zur Reskriptenpraxis*, cit., 16 s., la forma *accepta* potrebbe far riferimento alla *scriptio* (o all'*epistula*), mentre per MILLAR, *The Emperor*², cit., 244, nt. 27, costituirebbe una variante di *proposita*. Secondo altri studiosi, invece, designerebbe la data di ricezione del rescritto nella cancelleria della provincia del richiedente, la quale avrebbe poi provveduto alla sua affissione. Noi riteniamo di dover concordare con quanti sostengono che la sigla *acc.* (*accepta*) si riferisce alla ricezione di un'*epistula*, e che quei provvedimenti che recano entrambe le annotazioni *accepta* e *proposita* si rifacciano a copie provenienti dagli archivi dei destinatari, i quali pubblicarono tali rescritti dopo averli ricevuti. In questo senso si vedano, fra le fonti epigrafiche, l'*epistula Vespasiani ad Saborenses* (FIRA I², n. 74: *decretum vestrum accepi VIII ka. August.; legatos dimisi IIII ka. easdem. Valet*) e l'*epistula Severi et Caracallae ad Tyranos* (FIRA I², n. 86).

⁷⁷ Nelle *subscriptiones* di alcune costituzioni si trova la compresenza di più sigle. In un rescritto del 213 (CI. 6.29.1), per esempio, si leggono le sigle *d.* e *pp.* In questo caso l'ordine delle due sigle indica quale relazione, logica e temporale, sussiste fra l'attività del *dare* e quella del *proponere*. Ci si può anche chiedere se, sulla scorta di quest'unica testimonianza, si possa arrivare a concludere che l'attività del *dare* e quella del *proponere* potessero espletarsi nell'arco di una stessa giornata. In tal senso sembrerebbe deporre la copia di un provvedimento del 223 tramandato in *P. Oxy.* I, 35, l. 12 s.: ...*πρωτεθέντων τῇ ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ*. Si tratta, comunque, di una congettura, perché il papiro, sfortunatamente, è lacunoso proprio nella parte che ci interessa. Se si accetta l'idea secondo cui la sigla *d.* fa riferimento al momento in cui la decisione viene presa dall'imperatore, mentre la sigla *pp.* a quello in cui la costituzione viene pubblicata, il cumulo delle due attività non stupisce, e si spiega facilmente con una pronta *propositio* della decisione nella stessa giornata in cui essa è stata presa. Quando, invece, le due date – come avviene di regola – divergono, si può calcolare il tempo intercorrente fra la *datio* e la *propositio* del provvedimento.

⁷⁸ Nei testi delle costituzioni emesse dalla cancelleria imperiale nel biennio 293-294 la sigla *s.* o l'indicazione *scripta* si ritrova con una frequenza maggiore che negli altri anni. Va ricordato, in proposito, che questi rescritti contenuti nel *Codex repetitae praelectionis*, secondo gli studi di Giovanni Rotondi, deriverebbero dal *Codex Hermogenianus*: v. P. KRÜGER, *Codex Iustinianus. Editio maior*, Berolini 1877, *praef.*, XXVIII; ROTONDI, *Scritti giuridici*, I, cit., 135 (ma v. anche 143), il quale ha

recano l'indicazione della data in cui sono state *scriptae, subscriptae* o *datae*, ma non quella della loro *propositio*, si può pensare che esse siano state incluse nella raccolta grazie alla quale ci sono pervenute subito dopo la loro registrazione negli archivi imperiali, e cioè prima che venisse annotata anche la data della loro pubblicazione.⁷⁹ Se si crede che l'autore del Codice Ermogeniano sia stato lo stesso Ermogeniano che fu *magister libellorum* di Diocleziano,⁸⁰ poi, risulta comprensibile che egli provvedesse a includere i provvedimenti nella sua raccolta subito dopo la loro stesura: forse il segretario dello *scrinium a libellis* aveva interesse a ricordare più la data della redazione dei rescritti, che non quella della loro *propositio*.

8. La questione relativa all'esistenza e al funzionamento degli archivi imperiali è stata analizzata da Nicola Palazzolo⁸¹ in un'indagine dedicata alla trasmissione dei testi delle *constitutiones principum* nelle province fra il II e il III secolo. Basandosi su un'accurata esegesi di fonti letterarie ed epigrafiche, il romanista catanese è pervenuto alla conclusione secondo cui non si potrebbe ravvisare alcuna frattura – come invece aveva ritenuto Wilcken⁸² – fra il sistema traiano, testimoniato nelle *epistulae* di Plinio,

osservato come la sigla *pp.* – che si riscontra regolarmente nelle costituzioni riportate nel Codice Gregoriano – compare quasi costantemente nei provvedimenti di Diocleziano sino al maggio del 291, diventando eccezionale nelle costituzioni del 293-294, che, invece, recano le sigle *s.*, *d.* o *ss.* Questa particolarità, in realtà, era già stata segnalata da MOMMSEN, *Über die Zeitfolge*, cit., 419 [= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 264], secondo cui ciò potrebbe spiegarsi o con una particolare forma di archiviazione di questi provvedimenti o con la preferenza (arbitraria) da parte del compilatore del Codice Gregoriano nella scelta delle sigle delle costituzioni tratte dagli archivi imperiali. Ad avviso di Rotondi, invece, la diversità delle sigle andrebbe considerata quale indizio della «diversità delle collezioni da cui i commissari attinsero».

⁷⁹ In questo senso v. le osservazioni svolte in relazione alle costituzioni accolte nel Codice Teodosiano da MOMMSEN, *Das theodosische Gesetzbuch*, cit., 165 [= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 384 s.]; v. pure WENGER, *Die Quellen*, cit., 442 (e ivi nt. 181), e CORCORAN, *The Empire*, cit., 28.

⁸⁰ Sul punto v., da ultimo, VARVARO, *Riflessioni*, cit., 253 s., e la letteratura ivi citata alla nt. 35.

⁸¹ PALAZZOLO, *Le modalità*, cit., 40 ss.; v. pure ID., *L'attività normativa del principe*, cit., 283.

⁸² In relazione al problema della pubblicazione dei rescritti, WILCKEN, *Zu den Kaiserreskripten*, cit., 1-42, dopo aver posto una distinzione preliminare fra *epistulae* e *subscriptiones*, aveva ritenuto opportuno distinguere il periodo che precede Adriano da quello successivo. Prima di Adriano, infatti, non vi sarebbe stata alcuna pubblicazione, e la richiesta del privato sarebbe tornata al richiedente unitamente alla risposta. Da Adriano in poi, invece, il sistema sarebbe cambiato. Gli *apokrimata* di Settimio Severo pubblicati ad Alessandria nel 200 (per cui v. *supra*, § 1, nt. 20) costituirebbero, infatti, una testimonianza dell'esistenza di una procedura per cui i provinciali che desideravano sottoporre petizioni all'imperatore avrebbero potuto inviarle a Roma; le petizioni, con in calce la risposta imperiale, sarebbero state quindi inviate ai governatori provinciali per la pubblicazione nelle rispettive capitali (Alessandria per l'Egitto), così come le petizioni presentate direttamente all'imperatore erano pubblicate davanti la residenza imperiale. Wilcken supposeva che i governatori fossero tenuti a inoltrare all'imperatore tali petizioni, e gli *apokrimata* costituirebbero, dunque, una serie di risposte, pubblicate ad Alessandria nel corso di un breve periodo di tempo, che testimonierebbero uno scambio continuo di simili documenti fra i prefetti e l'imperatore. Le richieste, con le relative risposte, sarebbero state accompagnate da lettere dell'imperatore e, dopo un periodo di pubblicazione, sarebbero state riunite in un *volumen* e archiviate. Un esempio di questi rotoli sarebbe costituito, per Wilcken, dal *P. Hamburg XVIII*, 2, l. 6, dell'anno 220 o 221: συγκατολήσιμον αὐθ(εντικῶν) ἐπιστολ(ῶν) καὶ βιβλ(ιδίων) ὑποκεκολ(λημένων). Il termine 'originale' utilizzato in relazione sia alle epistole sia ai *libelli* e i due tipi di documenti dovrebbero essere intesi unitariamente, perché sono inclusi nello stesso rotolo; a maggior ragione le *epistulae* erano presumibilmente dell'imperatore, giacché i testi originali delle lettere inviate dal prefetto stesso difficilmente sarebbero state conservate negli archivi di quest'ultimo.

La prova regina dell'esistenza del sistema ipotizzato da Wilcken fu però infirmata quando, da una serie di studi più accurati condotti da J. HASEBROEK, *Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Septimius Severus*, Heidelberg 1924, 116-124, risultò che il gruppo degli *apokrimata* di Settimio Severo,

e quello successivo fino a Diocleziano. La costituzione di Diocleziano indirizzata a Crispino, con la quale si stabiliva che solamente gli originali autenticati dei rescritti, e non le loro copie, potevano essere oggetto di una *insinuatio*,⁸³ andrebbe allora considerata una manifestazione della politica diocleziana volta a impedire l'utilizzo di copie non ufficiali dei rescritti, vietandone l'esibizione in giudizio, in connessione all'introduzione della cosiddetta procedura *per rescriptum*, in cui il rescritto avrebbe assunto la funzione di atto introduttivo del processo.⁸⁴ Secondo Palazzolo, dovrebbe ritenersi che «già al momento dell'inserimento negli archivi le costituzioni venissero sunteggiate e ridotte agli elementi essenziali», in quanto nei codici si leggerebbero testi 'massimati'.

A noi sembra, tuttavia, che questa ricostruzione si esponga ad alcune obiezioni difficilmente superabili.

Anzi tutto, va tenuta presente la circostanza che i giuristi citavano testualmente nelle loro opere i rescritti imperiali. Citazioni così puntuali presuppongono che, anche a distanza di tempo, fosse possibile leggere il testo di costituzioni nel loro tenore originale. E poiché è lecito presumere, come si è visto, che i giuristi classici attingessero tali testi dagli archivi, ciò implica che in essi venissero conservati gli originali non 'massimati'.

Altro ostacolo che sembra opporsi alla possibilità di aderire all'ipotesi prospettata da Palazzolo è costituito dal diverso stato in cui si presentano i testi delle stesse costituzioni riportate in codici diversi. Se i testi delle fonti pregiustiniane sono più lunghi rispetto a quelli del Codice di Giustiniano, ciò vuol dire che i testi raccolti nei codici pregiustiniani non erano stati ancora 'massimati' o che, comunque, il grado di 'massimazione' era minore rispetto a quello dei testi accolti nel *Codex repetitae praelectionis*.

E ancora, in relazione ai *rescripta ad preces emissa* non si deve necessariamente pensare che i provvedimenti imperiali fossero trasmessi dalla capitale nelle province.⁸⁵

garantita dall'attività dei magistrati giudicanti mediante l'emanazione dei loro *edicta*.

⁸³ CI. 1.23.3 (Diocl. e Massim., a. 292). Sul testo di questo provvedimento v. PALAZZOLO, *Le modalità*, cit., 42 ss., con notazioni sul valore con cui intendere il verbo *insinuo*; D.V. SIMON, *Konstantinisches Kaiserrecht. Studien anhand der Reskriptenpraxis und des Schenkungsrechts*, Frankfurt 1977, 10 s.

⁸⁴ Questo tipo di procedura fu a suo tempo ipotizzata da Collinet e da Andt sulla base di una lettura non sempre corretta di un papiro del V sec. a.C. conservato nell'*Ägyptisches Museum* di Berlino (*P. Berol.* inv. 2745 = *SB I*, 5357), sul quale si possono vedere gli autori citati in M. KASER-K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², München 1996, 635, nt. 21. Ma sull'esistenza e sull'applicazione di questo tipo di processo v. ora, criticamente, L. MAGGIO, *Note critiche sui rescritti postclassici*, 1. *Il c.d. processo «per rescriptum»*, in *SDHI* 61 (1985), 285 ss.; F. DE MARINI AVONZO, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 11, Napoli 1996, 32, che al riguardo ha parlato di un 'fantasma'; v. pure F. ARCARIA, *Rec. a CORIAT J.-P., Le prince législateur*, in *IVRA* 47 (1996, ma pubbl. 2001), 245.

⁸⁵ In senso analogo v. PALAZZOLO, *Processo civile*², cit., 112: «...la *subscriptio*, rilasciata dalla cancelleria in forma autentica, veniva inviata al richiedente, mentre una copia (*exemplum*) della richiesta e del rescritto veniva conservata negli archivi imperiali, talora dopo essere stata affissa per qualche tempo (*propositio*) con funzione di pubblicità per chiunque volesse servirsene». Non ci pare, però, che possa condividersi l'idea secondo cui gli interessati potevano farsi rilasciare copie ufficiali dei rescritti dalla stessa cancelleria imperiale, perché le fonti non forniscono alcuna testimonianza in questo senso. La prassi, infatti, doveva essere quella in base alla quale chi avesse avuto interesse ad avere una copia di un provvedimento imperiale, avrebbe dovuto far ricorso a scribi privati perché redigessero un *descriptum et recognitum* del provvedimento di cui si voleva ottenere copia. Si veda, però, quanto lo stesso Palazzolo ha successivamente scritto in AA. VV., *Storia giuridica di Roma. Principato e Dominato*, Perugia 1998, 114: «A differenza delle *epistulae*, le *subscriptiones* non venivano ... inviate al richiedente, ma venivano affisse in luogo pubblico, in maniera che chiunque potesse averne conoscenza e l'interessato potesse farsene rilasciare una copia ufficiale dalla stessa cancelleria a *libellis*». Pare, dunque, che il romanista

Se, infatti, si dà credito all'ipotesi secondo cui i rescritti venivano emessi e 'pubblicati' in occasione del soggiorno dell'imperatore in una determinata provincia, come proverebbero gli *apokrimata* di Settimio Severo, sempre che si tratti di veri e propri *rescripta*, è verosimile pensare che le copie di tali provvedimenti fossero fatte a cura di privati nel luogo in cui la *subscriptio* era stata *proposita* (per esempio Alessandria per l'Egitto).⁸⁶

Dalla lettura delle fonti letterarie che si riferiscono all'età dei Severi può ricavarsi, infatti, che lo *scrinium a libellis* solitamente accompagnava l'imperatore nei suoi viaggi, perfino nelle campagne militari.⁸⁷

In effetti è stato dimostrato⁸⁸ che Settimio Severo ha risieduto ad Alessandria fra il 199 e il 200. Si può dunque presumere che le petizioni che hanno determinato l'emissione degli *apokrimata* tramandati in *P. Col.* VI, 123 siano state presentate nella capitale della provincia d'Egitto, in quanto luogo di residenza dell'imperatore, in occasione del suo soggiorno durante la primavera del 200.

A tale riguardo, poi, risulta sicuramente interessante anche un rescritto emesso il 5 maggio del 210 a *Eboracum*⁸⁹ – l'odierna York – dove, in quel periodo, l'imperatore risiedeva con il proprio seguito.⁹⁰ Si tratta di uno di quei provvedimenti, emessi fra il 15 luglio del 209 e il 26 novembre del 211, in cui sarebbe possibile ravvisare uno stile uniforme (*consistent style*), che Honoré ha attribuito al terzo dei segretari *a libellis* da lui individuati.⁹¹

Le fonti ci fanno sapere che l'imperatore era partito per la Britannia nei primi mesi del 208, accompagnato dalla moglie e dai figli.⁹² Il cambio del funzionario preposto alla direzione dell'ufficio *a libellis* nell'estate del 209 si spiegherebbe con esigenze di natura pratica. Settimio Severo, infatti, avrebbe lasciato a *Eboracum*⁹³ Geta e Giulia Domna, perché si occupassero degli affari civili, mentre sarebbe andato con Caracalla e Papiniano in direzione dei nemici.⁹⁴ Quando Geta fu nominato Augusto, forse nel

catanese abbia riconsiderato il problema, abbandonando la tesi secondo cui anche le *subscriptioes* venivano spedite ai richiedenti.

⁸⁶ Conformemente: J. EVANS GRUBBS, *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine's Marriage Legislation*, Oxford 1995, 41.

⁸⁷ In questo senso v. SHA *Marc.* 8.10: *Et Verum quidem Marcus Capuam usque prosecutus amicis comitantibus a senatu ornavit additis officiorum omnium principibus*; cfr. A. VON PREMERSTEIN, s.v. *a libellis*, in *PW* XIII (1926), 17; NÖRR, *Zur Reskriptenpraxis*, cit., 33; conformemente LIEBS, *Die Jurisprudenz*, cit., 33; HONORÉ, *Emperors and Lawyers*², cit., 36; v. pure CORIAT, *Le prince*, cit., 180-184; 273 s.

⁸⁸ HASEBROEK, *Untersuchungen*, cit., 116-124.

⁸⁹ *Cl.* 3.32.1: *Imp. Severus et Antoninus AA. Caeciliae. [pr.] Etiam per alienum servum bona fide possessum ex re eius qui eum possidet vel ex operis servi adquiri dominium vel obligationem placuit. Quare tu quoque si bona fide possedisti eundem servum et ex nummis tuis mancipia eo tempore comparavit, potes secundum iuris formam uti defensionibus tuis. [1] Mancipium autem alienum mala fide possidenti nihil potest acquirere, sed qui tenet non tantum ipsum, sed etiam operas eius nec non ancillarum partum et animalium fetus reddere cogitur. PP. III non. Mai. Eboraci Faustino et Rufo cons.* Per i sospetti sulla genuinità di questa costituzione v. S. SOLAZZI, *Costituzioni glossate o interpolate nel 'Codex Iustinianus'*, in *SDHI* 24 (1958), 3 s.

⁹⁰ Cfr. MILLAR, *The Emperor*², cit., 42, con indicazione delle fonti; CORIAT, *Le prince*, cit., 188.

⁹¹ HONORÉ, *Emperors and Lawyers*², cit., 86-88.

⁹² Si veda, per esempio, *IG* II², 3707; cfr. D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt 1990, 157.

⁹³ Sappiamo che Costantino aveva un *palatium* a *Eboracum*, dove era morto il padre Costanzo. Sul punto v., ancora una volta, MILLAR, *The Emperor*², cit., 42.

⁹⁴ Cfr. HASEBROEK, *Untersuchungen*, cit., 142; A. CALDERINI, *I Severi la crisi dell'impero nel III secolo*, Bologna 1949, 85; LIEBS, *Die Jurisprudenz*, cit., 33.

settembre di quell'anno,⁹⁵ Ulpiano avrebbe lasciato l'incarico di segretario *a libellis* per occuparsi di altro, forse al seguito dell'imperatore. L'esiguo numero dei rescritti emessi durante questo periodo, comunque, si può facilmente spiegare con le operazioni militari che tenevano impegnato nella campagna di Britannia Settimio Severo, già malato di gotta, e il suo seguito.

Il segretario cui Honoré ha attribuito la redazione del testo del provvedimento che oggi si legge in CI. 3.32.1, forse un protetto di Papiniano, sarebbe rimasto in carica durante il viaggio di ritorno a Roma che seguì la morte di Settimio Severo, avvenuta a *Eboracum* il 4 febbraio del 211,⁹⁶ e fu probabilmente destituito dall'incarico, se non addirittura ucciso, in seguito all'assassinio di Geta da parte di Caracalla, seguendo la tragica sorte di Papiniano e di molti altri.⁹⁷

Più numerose sono le costituzioni che indicano Roma come luogo di *propositio* o, anche se più raramente, di *datio*.⁹⁸ Una costituzione sarebbe stata *proposita*, invece, a *Carnuntum* il 5 dicembre del 212,⁹⁹ dove pare che vi fosse un'altra residenza imperiale.¹⁰⁰

Da un papiro che riporta una costituzione di Caracalla,¹⁰¹ con cui si comminava la privazione della carica al membro della bulé che avesse agito contro il *prytanis* o un altro senatore, risulta che il luogo di *propositio*, secondo l'integrazione degli editori, sarebbe stato la stoà di Babilonia, benché la ricostruzione del nome della città si basi sulla sola lettera iniziale. Dal tenore dell'*inscriptio* e della *subscriptio* del provvedimento, che riportano per esteso i titoli di Caracalla, da cui può desumersi che tale costituzione fu emessa dopo le campagne di Britannia e di Germania,¹⁰² nonché la data e il luogo di pubblicazione, si può trarre la conclusione che il provvedimento in questione è stato emesso da Caracalla nel corso della sua campagna in Oriente.

Ad Alessandria risulta 'pubblicato' un rescritto (forse del febbraio del 202), il cui testo è conservato in un papiro che riporta anche il testo di altre costituzioni di Severo e Caracalla, con la quale si accorda l'esenzione dalle liturgie per coloro che abbiano

⁹⁵ KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, cit., 166. Nella *inscriptio* di CI. 3.32.1 (il cui testo è riferito *supra*, nt. 89), infatti, non si fa riferimento a Geta.

⁹⁶ CALDERINI, *I Severi e la crisi*, cit., 86.

⁹⁷ SHA *Sev.* 21.7-8; *Carac.* 3.2; 4.1; 8.1-8; *Geta* 6.3; Cass. Dio 77.1.1; 78.4.1a; v. CALDERINI, *I Severi e la crisi*, cit., 89 s.

⁹⁸ Ricordiamo qui, per quanto riguarda Settimio Severo (e Caracalla, associato al trono): CI. 9.12.1, *data* a Roma il 1° luglio del 205, e FV. 267, *proposita* a Roma il 31 dicembre del 205; mentre, per quanto riguarda Caracalla: CI. 7.16.2 (*data* a Roma il 5 febbraio del 214), e CI. 2.3.5; CI. 2.18(19).7; CI. 2.55(56).1; CI. 3.28.6; CI. 3.28.7; CI. 3.37.1; CI. 4.32.7; CI. 4.65.2; CI. 5.39.1; CI. 5.41.1; CI. 5.43.1; CI. 5.50.1; CI. 5.51.1; CI. 5.60.1; CI. 6.42.2; CI. 6.52.2; CI. 6.37.6; CI. 7.29.1; CI. 7.52.2; CI. 8.13(14).5; CI. 8.18(19).2; CI. 8.22(23).1; CI. 8.38(39).1; CI. 9.6.3; CI. 10.61.1; CGW. 5.1; CGW. 13.14.1 (tutte *propositae* a Roma fra il 212 e il 218).

⁹⁹ CI. 4.29.1. In realtà, la lezione *Carviti* è stata corretta con *Carnunti*; sul punto v. D. LIEBS, *Juristen als Sekretäre des römischen Kaisers*, in ZSS 100 (1983), 493; CORIAT, *Le prince*, cit., 616.

¹⁰⁰ Almeno così sembra potersi dedurre dalla lettura di alcune fonti: v. MILLAR, *The Emperor*², cit., 46.

¹⁰¹ *P. Oxy.* XII, 1406 = *FIRA* I², n. 89.

¹⁰² E dunque dopo il 213, in quanto l'imperatore – ove si accettino le integrazioni del testo proposte dagli editori – è detto Partico, Britannico e Germanico. L'appellativo di *Germanicus maximus*, infatti, fu assunto da Caracalla dopo la sconfitta dei Germani (SHA *Carac.* 5.6: *Et cum Germanos subegisset, Germanicum se appellavit* *rell.*), ed è attestato epigraficamente a partire dal 6 ottobre del 213, secondo quanto risulta da un'epigrafe incisa su una tavola utilizzata come copertura di un sepolcro e riscoperta in una vigna nel 1869 (*CIL* VI, 2086 = Dessau 451). Gli stessi appellativi si leggono anche in un'iscrizione rinvenuta a *Habitancum* (l'odierna Risingham, nel Northumberland) e databile al 213 perché fra i titoli dell'imperatore vi è la sedicesima *tribunicia potestas*, che Caracalla rivestì appunto nell'anno cominciato il 10 dicembre del 212. In proposito v. P. VON ROHDEN, s.v. *Aurelius* n. 46, in *PW* 2 (1896), 2437 e 2447.

raggiunto l'età di settanta anni.¹⁰³ Se si presta fede all'integrazione del testo proposta dagli editori, uno di questi provvedimenti indirizzato a un certo Giulio Diodoro, risulta 'pubblicato' sempre ad Alessandria d'Egitto sotto il consolato di Albino e Anullino.¹⁰⁴

Un'iscrizione ci fa sapere, inoltre, che durante il viaggio in Oriente di Caracalla, nell'inverno del 214-215, un tale M. Aurelio Asclepiodiano Asclepiade aveva chiesto e ottenuto dall'imperatore il privilegio di indossare il laticlavio.¹⁰⁵ Un rescritto di Caracalla affronta una questione insorta a Eliopoli¹⁰⁶ nello stesso periodo in cui, stando alle testimonianze papirologiche, l'imperatore si trovava con il proprio seguito ad Alessandria.¹⁰⁷ Già Adriano – ricorda San Girolamo – aveva concesso alcuni benefici agli Ateniesi in occasione dei suoi viaggi, dopo essere stato iniziato ai misteri eleusini nel 125.

La menzione dei luoghi in cui le costituzioni risultano emesse ci sembra un elemento che depone in favore della congettura, già da qualche tempo avanzata in dottrina,¹⁰⁸ che consentirebbe di risolvere anche il problema che concerne la trasmissione dei rescritti nelle province e quello della loro 'pubblicazione'. Si può credere, infatti, che, almeno durante l'età dei Severi, la richiesta da parte dei privati non venisse spedita a Roma o, comunque, nella sede in cui l'imperatore momentaneamente si veniva a trovare; anche perché, in questi casi, ci si potrebbe chiedere come facessero i privati a sapere in quale luogo si trovava con precisione l'imperatore in un dato momento. Si può supporre che tali richieste venivano direttamente presentate alla cancelleria da parte degli interessati in occasione del soggiorno dell'imperatore nella provincia (o, comunque, nella zona) in cui, durante un suo viaggio, una sua visita, o una campagna militare, questi si trovava con il proprio seguito.¹⁰⁹

La richiesta, con in calce la risposta, sarebbe poi stata soggetta a *propositio* nel luogo stesso in cui veniva resa la risposta (in questo caso all'atto dell'inserimento dell'archivio la sigla sarebbe stata *pp.*, facendo riferimento al luogo ed alla data di *propositio*), ed il richiedente non avrebbe avuto bisogno di estrarre copia della risposta imperiale. Sarebbe stato l'organo giudicante stesso a prenderne direttamente visione.

In altri casi, invece, il *rescriptum ad preces emissum* sarebbe stato inserito negli archivi prima della sua pubblicazione, con l'indicazione della data e del luogo in cui

¹⁰³ P. Flor. I, 57 [= III, 382], ll. 1-4.

¹⁰⁴ P. Flor. I, 57 [= III, 382], ll. 5-9. Stando alla *subscriptio*, il provvedimento sarebbe stato emesso agli inizi del febbraio dell'anno in cui erano consoli Albino per la seconda volta e Anullino (ll. 8-9: κ[α]λανδῶν Φεβρουαρίων [] Ἀλβίνῳ τὸ δεύτερον | καὶ Ἀνυλλίνῳ ὑπάτοις). Sappiamo, però, che Albino fu console per la seconda volta nel 206 insieme a Emiliano (dopo essere stato console nel 194 con Settimio Severo), e non insieme ad Anullino, che fu console nel 199 insieme a Frontone (cfr. P. KRÜGER, *Codex Iustinianus. Editio minor*¹¹, cit., 489 s.). Inoltre, nel testo di questa costituzione l'imperatore è detto Partico Britannico Germanico, e dunque il provvedimento dovrebbe esser stato emesso dopo il 213 (v. *supra*, nt. 102), tanto che OLIVER, *Greek Constitutions*, cit., 482, ha datato il provvedimento al 216. Se è corretta l'integrazione proposta dagli editori, si potrebbe allora pensare a un errore del copista o, comunque, ad altri problemi di tradizione testuale.

¹⁰⁵ IGR III, 1422.

¹⁰⁶ CI. 8.17(18).4(3) [a. 215]: *Imp. Antoninus A. Silvano. Cum rem publicam Heliopolitanorum propter emolumentum sententiae in rerum tam heredis quam hereditiarum possessionem missam esse proponas, intellegis, quamvis pater tuus cum Sossiano contraxerit, tamen, si personali actione eum habuit obligatum, praeponi rem publicam iure pignoris, quae ex auctoritate eius qui iubere potuit servandi iudicati causa occupavit. PP. V id. Dec. Laeto II et Cereale cons.*

¹⁰⁷ P. Flor. I, 57 [= III, 382], l. 8.

¹⁰⁸ NÖRR, *Zur Reskriptenpraxis*, cit., 12 s.; CORIAT, *Le prince*, cit., 178 ss., e specialmente 185 ss.; conformemente: F. MILLAR, *L'empereur romain comme décideur*, in AA. VV., *Cahiers du Centre Glotz*, I. *Du pouvoir dans l'Antiquité*, cit., 213.

¹⁰⁹ In questo senso: MILLAR, *The Emperor*², cit., 244 ss.

veniva emessa la decisione (sigla *d.* o *dat.*), o quella in cui essa veniva materialmente redatta dalla cancelleria imperiale (e in questo caso si sarebbe avuta la sigla *s.*) o sottoscritta dal *princeps* (sigla *ss.*).

Quando si trattava di *rescripta* che decidevano su punti controversi di diritto, è naturale che se ne effettuassero copie su papiro, che ne garantivano la circolazione negli ambienti giudiziari, come è avvenuto, per esempio, nel caso delle due copie del rescritto di Severo e Caracalla sulla *longi temporis praescriptio*.¹¹⁰

Diversa, invece, è la spiegazione che ci sentiamo di proporre in relazione alle copie di quei rescritti che concedevano privilegi, benefici, o una protezione di natura economico-fiscale. Non è da escludere, infatti, che le richieste di tali benefici venissero presentate non soltanto in occasione dei viaggi dell'imperatore nel luogo in cui i beneficiari risiedevano, ma anche mediante l'invio di petizioni nella capitale o, comunque, nel luogo di residenza dell'imperatore, dove il rescritto sarebbe stato pubblicato. L'imperatore, del resto, aveva tutto l'interesse a rendere pubblica la propria generosità nel concedere benefici o accordare i favori richiestigli. I destinatari del provvedimento, dal canto loro, si sarebbero dati carico di ottenere una copia del rescritto che concedeva loro il beneficio, per testimoniare durevolmente l'esistenza del privilegio loro accordato. È questo il motivo, connesso all'esigenza di dimostrare l'autenticità del provvedimento, per cui tali rescritti sono riportati su epigrafi che costituiscono copie (*descripta et recognita*) di testi che non sono 'massimati', benché non manchino copie su papiro di costituzioni imperiali che concedono benefici.¹¹¹

Si possono così spiegare, per esempio, il cosiddetto *decretum Gordiani ad Scaptoparenos* e la copia del provvedimento, riportata nella *Tabula Banasitana*, con cui nel luglio del 177 Marco Aurelio e Commodo avevano concesso la cittadinanza romana, *salvo iure gentis*, ai familiari del principe degli Zegrensi, dietro richiesta di quest'ultimo, appoggiata da Vallio Massimiano, governatore della Mauretania Tingitana, e contenuta in un *libellus*.¹¹²

¹¹⁰ BGU I, 267 e P. Strassb. 22 [= FIRA I², nn. 84-85].

¹¹¹ Si legga, per esempio, P. Oxy. XLII, 3018, dove sono riportati i testi di due costituzioni di Severo e Caracalla emesse nel 200 che garantiscono l'immunità fiscale e l'esenzione dalle liturgie per i peanisti dell'Arsinoite: su tale papiro v., in breve, TURPIN, *Imperial Subscriptions*, cit., 107, e la letteratura citata da J.H. OLIVER, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia 1989, 462-466 (con una traduzione in inglese e raffigurazione del papiro in questione); P. London 2565, ll. 105-106, dove si può leggere un provvedimento del 199-200 che concede agli abitanti di un municipio l'esenzione dalle liturgie; P. Flor. I, 57 [= III, 382], che contiene, fra l'altro, anche alcuni provvedimenti che concedono l'esenzione dalle liturgie a coloro che abbiano compiuto i settanta anni di età (v. anche *supra*, nel testo): v. OLIVER, *Greek Constitutions*, cit., 481-483; P. Oxy. VI, 889, verso, ll. 18-21, sul quale v. N. LEWIS, *The Compulsory Public Service of Roman Egypt*, Firenze 1982, 166.

Sulla rilevanza dell'età come causa di esenzione dai *munera personalia* v., da ultimi, D. DALLA, *Ricerche di diritto delle persone*, Torino 1995, 96 ss.; M. AMELOTI-L. MIGLIARDI ZINGALE, 'Qui aetate se excusant': testimonianze papirologiche di rescritti severiani in tema di *munera*, in AA. VV., *Studi in onore di Victor Uckmar*, Padova 1997, 109 ss., ove la precedente letteratura alla nt. 3.

¹¹² GIRARD-SENN, *Les lois*, II⁷, cit., 458, ll. 30-33: *Rog(atu) Aureli Iuliani principis Zegrensiū per libellum, suffra|gante Vallio Maximiano per epistulam, his ciuitate romanam de|dimus, saluo iure gentis, sine diminutionem tributorum et vect[i]gali|um populi et fisci.*

Alla luce di quanto fin qui considerato va analizzato il passo di Plinio¹¹³ ritenuto da Palazzolo quale prova inconfutabile del fatto che «la cancelleria di Traiano usava inviare ai richiedenti gli originali, e non le copie, né tanto meno gli estratti, dei rescritti imperiali, trascrivendone solo un'indicazione sommaria negli archivi (*commentarii*)». Il romanista catanese, in realtà, non ha tenuto nel debito conto la circostanza che, nel caso di specie, si tratta di un libello relativo alla richiesta di un beneficio (concessione della cittadinanza), e che l'attività definita '*in commentarios referri*'¹¹⁴ è attestata in altri due passi dell'epistolario pliniano¹¹⁵ solamente in relazione alla concessione di altri benefici (concessione del *ius trium liberorum* e del *ius Quiritium*), e non già per riferirsi a rescritti relativi alla risoluzione di punti incerti o controversi di diritto, anche perché, molto probabilmente, prima di Adriano questa prassi non era vitale.¹¹⁶ Bisogna evidenziare, inoltre, che i provvedimenti che si trovano nei *commentarii* o negli *scrinia* di cui parla Plinio sono solamente *edicta ed epistulae*.¹¹⁷

In relazione all'epigrafe di Smirne, peraltro, non appare condivisibile l'opinione di Palazzolo secondo cui le espressioni '*describere tibi permitto*' e '*si quid pro sententia dixit*' farebbero pensare a un'indicazione sommaria del contenuto della decisione imperiale, del dispositivo di essa, più che a una copia integrale.¹¹⁸ All'accoglimento di questa conclusione, infatti, ostano due ragioni sulle quali riteniamo opportuno richiamare l'attenzione. Anzi tutto, perché il *descriptum et recognitum*, per sua stessa natura, è un documento fedele all'originale di cui si estrae copia, che riporta testualmente l'atto 'descritto',¹¹⁹ così come garantiscono i testimoni che ne effettuano la *recognitio*. In secondo luogo, perché l'espressione '*si quid pro sententia dixit*' lascia

¹¹³ Plin. ep. 10.107: *Libellum P. Accii Aquilae, centurionis cohortis sextae equestris, quem mihi misisti, legi: cuius precibus motus dedi filiae eius civitatem Romanam. Libellum [rescripti] <rescriptum>, quem illi redderes, misi tibi.* L'emendazione di *rescripti* con *rescriptum*, proposta da TH. KIPP, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*⁵, Leipzig 1909, 77, nt. 47, è generalmente accettata; WILLIAMS, *The "libellus" Procedure*, cit., 98 s., invece, ha ritenuto di non poter accogliere tale correzione, in quanto il *libellus rescripti* al quale si fa riferimento sarebbe un estratto del provvedimento inviato ad Accio Aquila, e comunicato per conoscenza a Plinio.

¹¹⁴ Questa espressione si ritrova anche nella *Tabula Banasitana*. Cfr. GIRARD-SENN, *Les lois*, II⁷, cit., 458, l. 19: *...quod in commentarios nostros referri | possit rell.* A nostro avviso, l'uso del verbo *refero* non indica necessariamente la redazione di un «resoconto sommario», come ritenuto da PALAZZOLO, *Le modalità*, cit., 50, perché potrebbe riferirsi, più semplicemente, alla trascrizione (*referri* = riportare), così come dimostra in modo sicuro proprio il provvedimento di concessione della cittadinanza riportato nell'epigrafe.

¹¹⁵ Plin. ep. 10.95: *...tuo tamen desiderio subscripsi et dedisse me ius trium liberorum Suetonio Tranquillo ea condicione, qua adsuevi, referri in commentarios meos iussi*; 10.105: *...Iis interim, quibus nunc petisti, dedisse me ius Quiritium referri in commentarios meos iussi, idem facturum in ceteris, pro quibus petieris.*

¹¹⁶ In riferimento all'attività rescrittiva di Traiano può leggersi SHA *Macrin.* 13.1: *...cum Traianus numquam libellis responderit, ne ad alias causas facta praeferrentur, quae ad gratiam composita viderentur.* Con questo passo sono in contrasto, però, i brani di Plinio testé citati.

¹¹⁷ Plin. ep. 10.65.3: *Recitabantur autem apud me edictum, quod dicebatur divi Augusti, ad Andaniam pertinens; recitatae et epistulae divi Vespasiani ad Lacedaemonios et divi Titi ad eosdem et Achaeos, et Domitiani ad Avidium Nigrinum et Armenium Brocchum proconsules item ad Lacedaemonios. Quae ideo tibi non misi, quia et parum emendata et quaedam non certae fidei videbantur, et quia vera et emendata in scriniis tuis esse credebam*; 10.66.1-2: [1] *Quaestio ista ... saepe tractata est, nec quicquam invenitur in commentariis eorum principum, qui ante me fuerunt, quod ad omnes provincias sit constitutum.* [2] *Epistulae sane sunt Domitiani ad Avidium Nigrinum et Armenium Brocchum, quae fortasse debeant observari; sed inter eas provincias, de quibus rescripsit, non est Bythinia.* Né, peraltro, ci si potrebbe aspettare un riferimento alle *subscriptiones*, dal momento che prima di Adriano questa prassi, per quanto ne sappiamo, non era stata istituzionalizzata.

¹¹⁸ PALAZZOLO, *Le modalità*, cit., 54.

¹¹⁹ In questo senso pure MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., 61, e ivi nt. 106.

intendere, semmai, che Antonino Pio non fosse informato della costituzione, tanto che condiziona espressamente la possibilità di estrarne copia alla sua effettiva esistenza.¹²⁰

Una volta che la *sententia* di cui viene richiesta copia verrà trovata negli archivi, sarà non l'imperatore, cui spetta il compito di concedere soltanto il permesso di effettuare la *descriptio*, bensì il funzionario della cancelleria competente – probabilmente il funzionario *a commentariis*¹²¹ – a ordinare di mettere a disposizione la *sententia* di Adriano perché possa essere copiata a cura degli interessati che ne avessero fatto richiesta.

Un ultimo rilievo, infine, va fatto in relazione alle fonti papiracee ed epigrafiche invocate da Palazzolo a sostegno della propria tesi.¹²² Va notato, infatti, che esse, ancora una volta, sono tutte relative a rescritti contenenti concessione di benefici, sicché i destinatari-beneficiari, come si è notato, avevano interesse a copiare il provvedimento imperiale nella loro interezza allo scopo di attestare l'esistenza e la portata del privilegio loro accordato.¹²³ Anche tali fonti, dunque, non possono ritenersi un indizio sufficientemente solido per sostenere la trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province. Potrebbe piuttosto trattarsi, infatti, di *descripta et recognita* di provvedimenti soggetti a *propositio* nella capitale, dove la richiesta era stata presentata da un rappresentante o da un intermediario, come nel caso del cosiddetto *decretum Gordiani ad Scaptoparenos*.

9. Benché le fonti siano avare di informazioni sugli archivi imperiali, si è visto che una serie di indizi, complessivamente considerati, può indurre a congetturarne l'esistenza. Nulla, invece, è dato sapere sulla loro organizzazione interna. Anche in questo caso, quindi, è d'obbligo procedere con estrema cautela nell'avanzare ipotesi.

Si può osservare, anzi tutto, che dagli archivi venivano estromessi, probabilmente, i provvedimenti degli imperatori che avevano subito la *damnatio memoriae*, come Geta, Commodo, Macrino, Eliogabalo e Massimino, dei quali sono stati tramandati pochissimi rescritti.¹²⁴ Com'è noto, infatti, una delle conseguenze della *damnatio* era la *rescissio actorum*, che comportava l'annullamento, con efficacia 'retroattiva', di tutti gli atti, anche normativi, compiuti dall'imperatore dichiarato indegno.¹²⁵

Non siamo in grado di precisare se le costituzioni fossero raccolte *ratione materiae*,¹²⁶ come sembrerebbe suggerire la tavola di Banasa, che contiene un *descriptum et recognitum* di un *commentarius civitate Romana donatorum*.¹²⁷ Le

¹²⁰ Anche TURPIN, *Imperial Subscriptions*, cit., 113 s., ha inteso la risposta imperiale in questo senso e ha dunque così tradotto: «I give you permission to make a copy of the decision of my divine father if he said anything relevant to your case».

¹²¹ Così WILCKEN, *Zu den Kaiserreskripten*, cit., 16; VON PREMERSTEIN, s.v. *Commentarii*, cit., 738; MAROTTA, *Multa de iura sanxit*, cit., 60; v. anche WILLIAMS, *Two Imperial Pronouncements*, cit., 245.

¹²² PALAZZOLO, *Le modalità*, cit., 55, nt. 53.

¹²³ In proposito v. pure quanto osservato da TURPIN, *Imperial Subscriptions*, cit., 110 s., in relazione al gruppo delle iscrizioni di Afrodizia, volte ad attestare i privilegi ottenuti.

¹²⁴ Cfr. HONORÉ, *The Severan Lawyers*, cit., 171-173; ID., *Emperors and Lawyers*², cit., 19 e 26 s.; CORIAT, *Le prince*, cit., 104-106, ove la letteratura in argomento. Per Commodo v. W. WILLIAMS, *Individuality in the Imperial Constitutions: Hadrian and the Antonines*, in *JRS* 66 (1976), 82; v. anche CTh. 14.14.1.

¹²⁵ Sulla *damnatio memoriae* v., in breve, CHR. GIZEWSKI, s.v. *Damnatio memoriae*, in *DNP* 3 (1997), 299, sub I.

¹²⁶ In questo senso ORESTANO, *Il potere normativo*, cit., 74.

¹²⁷ Cfr. il testo del documento epigrafico nell'edizione di GIRARD-SENN, *Les lois des Romains*, II⁷, cit., 458, ll. 20-28: *Descriptum et recognitum ex commentario ciuitate Romana | donatorum diui Aug(usti) et Ti(beri) Caesaris Aug(usti), et C(aii) Caesaris, et diui Claudi, | et Neronis, et Galbae, et*

costituzioni relative alla concessione della cittadinanza, infatti, rappresentano l'unico esempio di provvedimenti raccolti in un registro specifico.

In favore di un'organizzazione degli archivi che tenesse conto del contenuto delle decisioni raccolte, comunque, esistono solamente pochi indizi.

Da alcune fonti sembrerebbe, infatti, che possa trarsi la conclusione che quando l'imperatore decideva, con il suo segretario *a libellis* e nell'ambito del suo *consilium*, quale soluzione adottare circa punti controversi di diritto, poteva far riferimento a precedenti relativi a casi analoghi.¹²⁸ Anche se la questione sottoposta al principe era previamente istruita dal segretario *a libellis*, si può pensare che questo funzionario, per un più facile reperimento dei precedenti negli archivi, conservasse i rescritti ordinati in ragione del loro contenuto.

È stato sostenuto che le costituzioni venivano archiviate per gruppi, tenendo conto dell'imperatore che le aveva emanate. Questa ricostruzione fa leva su un frammento di Modestino, in cui si è voluto scorgere un riferimento a una raccolta delle costituzioni di Commodo contenente un *caput* di un'*epistula* di Antonino Pio indirizzata al *koinón* dell'Asia in relazione a immunità e privilegi accordati a medici e *professores artium liberalium*.¹²⁹

D. 27.1.6.8 (Mod. 2 *excusat.*): Ἔστιν δὲ καὶ ἐν ταῖς τοῦ βασιλέως Κομμόδου διατάξεσιν ἐγγεγραμμένον κεφάλαιον ἐξ ἐπιστολῆς Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς, ἐν ᾧ δηλοῦται καὶ φιλοσόφους ἀλειτουρησίαν ἔχειν ἀπὸ ἐπιτροπῶν κτλ.

diuorum Aug(ustorum) Vespasiani et Titi et Caesaris | Domitiani, et diuorum Aug(ustorum) Ner[uae] et Trai<i>ani Parthici, et Trai<i>ani Hadriani, et Hadriani Antonini Pii, et Veri Germanici Medici | Parthici Maximi et Imp(eratoris) Caesaris M(arci) Aureli Antonini Aug(usti) Germanici Sarmatici, et Imp(eratoris) Caesaris L(ucii) Aureli Commodi Aug(usti) Germanici Sar|matici, quem protulit Asclepiodotus lib(ertus), id quod i(nfra) s(criptum) est.

¹²⁸ D. 37.14.17 pr. (Ulp. 11 *ad leg. Iul. et Pap.*).

¹²⁹ Cfr. VON PREMERSTEIN, s.v. *Commentarii*, cit., 738; WENGER, *Die Quellen*, cit., 440, e ivi nt. 145; GUALANDI, *Legislazione imperiale*, II, cit., 35. Su questa costituzione v. VOLTERRA, *Il problema*, cit., 978 [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 160]; MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., 101-105 (ove la precedente letteratura), e 118 s., secondo cui la citazione di Modestino del *caput* dell'*epistula* di Antonino Pio non dipenderebbe direttamente da una costituzione di Commodo, ma dal *Liber singularis de excusationibus tutelarum* di Paolo, in cui questo giurista citava un'opera che raccoglieva taluni provvedimenti di Commodo nel quale erano riportate alcune parti delle costituzioni di Antonino Pio. Contro questa ipotesi v., criticamente, le osservazioni di M. TALAMANCA, *Pubblicazioni pervenute alla Direzione*, in *BIDR* 91 (1989-1990, ma pubbl. 1993), 812 s., la replica di V. MAROTTA, *'Ineptiae' antoniniane. A proposito della recensione di M. Talamanca alla mia monografia sull'attività normativa di Antonino Pio*, in *Ostraka* 3 (1994), 210, nt. 15, e la risposta di M. TALAMANCA, *L'eristica e la polemica: risposta ad un seguace della «nouvelle vague»*, in *BIDR* 96-97 (1993-1994, ma pubbl. 1997), 618 s. Si leggano anche D. 29.1.1 pr. (Ulp. 45 *ad ed.*): *Militibus liberam testamenti factionem primus quidem divus Iulius Caesar concessit: sed ea concessio temporalis erat. Postea vero primus divus Titus dedit: post hoc Domitianus: postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit: eamque et Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale. Caput ex mandatis: 'Cum in notitiam meam prolatum sit rell.'*; D. 48.3.6.1 (Marcian. 2 *de iud. publ.*): *Sed et caput mandatorum exstat rell.*, su cui v., da ultimo, MAROTTA, *Mandata principum*, cit., 19; anche CORIAT, *Technique législative*, cit., 231, ha creduto che il passo di Modestino tramandato in D. 27.1.6.8 possa costituire una prova dell'organizzazione degli archivi *ratione temporis*. Ricordiamo che a un gruppo di costituzioni che garantivano a filosofi, medici, retori e grammatici l'esenzione dalla *tutela* fa riferimento Ulpiano in FV. 149: *Item. Philosophis quoque et medicis et rhetoribus et grammaticis, quibus per hanc professionem immunitas dari solet, etiam vacatio a tutelis datur tam divorum principum rescriptis quam imperatorum nostrorum rell.* Questo passo va confrontato con quello di Modestino in cui si richiama l'*epistula* di Antonino Pio al *koinón* dell'Asia riferita in D. 27.1.6.1-4, su cui v. VOLTERRA, *L'opera di Erennio Modestino*, cit., 319; ID., *Il problema*, cit., 977 [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 159].

[lat.: *Sed est et in constitutiones imperatoris Commodi relatum caput ex epistula divi Pii, unde manifestum fit etiam philosophos vacare a tutelis rell.*]

Senonché, un'attenta lettura del brano esclude la possibilità che in esso possa scorgersi un riferimento a una raccolta di costituzioni. L'uso del plurale διατάξεις, infatti, è indice della genericità del riferimento, e non può essere considerato prova del fatto che tutte le costituzioni di Commodo fossero raccolte insieme. Qui, semmai, il giurista intende dire semplicemente che una delle costituzioni di Commodo, che non è in grado di specificare, riproduceva un *caput* di un'epistula di un imperatore precedente.¹³⁰

A più solidi appigli testuali sembra ancorata, invece, la tesi secondo cui le costituzioni venivano raccolte negli archivi sulla base di quei *semestria* (o *semenstria*)¹³¹ ai quali si allude in un gruppo di passi della compilazione giustiniana.¹³² Tale prassi, saldamente attestata dalle fonti, in effetti, solamente per il regno di Marco Aurelio (D. 2.14.46; D. 18.7.10; I. 1.25.1), è stata riferita da alcuni studiosi anche ai suoi successori,¹³³ ed è stata spiegata con l'esigenza di facilitare la ricerca dei

¹³⁰ In questo senso v. anche VOLTERRA, *L'opera di Erennio Modestino*, cit., 319. Riferimenti tanto generici, del resto, non sono rari nei *Libri excusationum* di Modestino: v. VOLTERRA, *Il problema*, cit., 971 [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 153], con fonti. Secondo DELL'ORO, *Le costituzioni in greco*, cit., 751, Modestino avrebbe tratto il testo dell'epistula dalle opere di altri giuristi.

¹³¹ Così G. PURPURA, *Dalle raccolte raccolte di precedenti alle prime codificazioni postclassiche*, in *AUPA* 42 (1992), 683. Secondo SCHULZ, *Storia*, cit., 268, i *semestria* sarebbero una raccolta delle costituzioni di Marco Aurelio effettuata anonimamente nell'ambito degli archivi imperiali.

¹³² D. 2.14.46 (Tryph. 2 disput.): ...cum in semestribus relata est constitutio divi Marci; D. 18.7.10 (Scaev. 7 dig.): Claudius: Divus Marcus in semenstribus constituit rell. (questa costituzione è ripresa in un rescritto del 224, e il riferimento ai *semenstria* si trova in una nota di Claudio Trifonino riportata da Scevola); D. 29.2.12 (Ulp. 11 ad ed.): ...et est in semenstribus Vibii Soteri et Victorino rescriptum, non esse necesse pupillis in integrum restitui ex avitu contractu, quorum pater constituerat non adgnosceret hereditatem neque quicquam amoverat vel pro herede gesserat; tale rescritto riportato da Ulpiano nel commentario ad edictum, proprio sulla base del richiamo ai *semenstria*, è stato attribuito a Marco Aurelio da GUALANDI, *Legislazione imperiale*, II, cit., 193, e a Settimio Severo da PERNICE, *Ulpian als Schriftsteller*, cit., 363, nt. 49; CI. 4.57.3 (a. 224): Imp. Alexander A. Fulcinio: ...tamen constitutiones divorum Marci et Commodi <in semenstribus scriptae> locus est (l'integrazione è di P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen*², cit., 119); I. 1.25.1: Item divus Marcus in semestribus rescripsit eum, qui res fisci administrat, a tutela vel cura, quamdiu administrat, excusari posse. La cosiddetta Glossa di Torino relativa a questo passo delle Istituzioni definisce i *semestria* come un *codex* nel quale venivano raccolte le costituzioni emanate ogni sei mesi: *Gl. Taur.* 43 ad I. 1.25.1: *semestria sunt codex, in quo legislationes per sex menses prolatae in unum redigebantur*. Altra letteratura in PALAZZOLO, *Le modalità*, cit., 55, e ivi nt. 54. Si legga anche quanto annotato in *Sch. ad B.* 11.1.45 (Hb. I 630 s.): καὶ γὰρ ἐν ταῖς ἑξαμηνιαίαις Μάρκου τοῦ θειοτάτου διατάξεις ἔστι διάταξις ἔστι σεμενστρίβους ἑξαμηνιαίαις: τοσαύτας γὰρ Μάρκος ὁ θειότατος ἐξεφώνει διάταξις κτλ. [Heimbach: *Inter semestres enim Divi Marci constitutiones constitutio est ... In textu est, semestribus constitutionibus: tot enim Divus Marcus constitutiones emisit rell.*].

La tesi sostenuta da M. SCARLATA FAZIO, *Brevi osservazioni sull'opera di Papirio Giusto "Constitutionum l. XX"*, in *SDHI* 5 (1939), 414-419, sulla scia di quanto ipotizzato da P.H.E. HUSCHKE, *Ueber den Gregorianus und Hermogenianus Codex*, in *ZRG* 6 (1867), 327 s., secondo cui i *semestria* di Marco Aurelio sarebbero da identificare con i *libri XX constitutionum* di Papirio Giusto, in quanto i libri di quest'opera corrisponderebbero agli anni di regno di Marco Aurelio, è stata da tempo posta in discussione da P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen*², cit., 191; WENGER, *Die Quellen*, cit., 440, nt. 144; FRANCIOSI, *I "libri viginti constitutionum"*, cit., 153 ss.; VOLTERRA, *L'ouvrage de Papirius Justus*, cit., 168 ss. (v., adesivamente, PALAZZOLO, *L'attività normativa del principe*, cit., 281), che ha dimostrato, invece, come la sistematica dell'opera di Papirio Giusto si basi sul raggruppamento di costituzioni relative alla materia trattata.

¹³³ Sull'esistenza dei *seme(n)stria* sotto Settimio Severo, o, comunque, sotto i successori di Marco Aurelio, v. WENGER, *Die Quellen*, cit., 439 s., e ivi nt. 142; PERNICE, *Ulpian als Schriftsteller*, cit., 363, e

provvedimenti emessi dalla cancelleria in un periodo in cui la produzione dei rescritti andava aumentando a ritmi sempre crescenti.

In favore di un'organizzazione che tenesse conto dell'ordine cronologico delle costituzioni,¹³⁴ invece, si può invocare, crediamo, la circostanza che, quando i giuristi citano più provvedimenti imperiali che si uniformano a un solo indirizzo o adottano principi contrastanti in ordine alla medesima questione, ciò avviene seguendo l'ordine temporale di emissione, come se chi scrive avesse a disposizione, già ordinati cronologicamente, tutti i provvedimenti relativi alla stessa materia.¹³⁵ Questa osservazione acquista tanto più rilievo ove si consideri che, negli scritti della giurisprudenza, la citazione delle opinioni degli altri giuristi avveniva, invece, in modo solitamente disordinato, senza preoccuparsi di rispettare l'ordine cronologico nel quale tali opinioni erano state espresse.¹³⁶ L'aspetto squisitamente dogmatico, infatti, risulta non di rado privilegiato a scapito di quello storico.

Ciò risulta avvalorato, peraltro, proprio dall'uso dei tempi dei verbi impiegati dai giuristi classici quando fanno riferimento agli scritti di altri giuristi e alla legislazione

ivi nt. 49. Lo stesso Pernice si è trovato costretto a riconoscere che l'esiguità delle fonti non consente di proporre ricostruzioni certe, e ha quindi avanzato l'ipotesi che i *semestria* potessero essere, piuttosto, «besondere Einrichtungen» dell'archivio imperiale, e che ogni sei mesi venissero selezionati e conservati non tutti i rescritti, ma solamente alcuni di essi. Sul tema v. pure SCHULZ, *Storia*, cit., 268; CORIAT, *Technique législative*, cit., 232; ORESTANO, *Il potere normativo*, cit., 74, e ivi nt. 254, secondo il quale, a partire da un certo momento, sarebbe stato costituito un apposito ufficio con il compito di conservare le 'decisioni in materia giuridica' nelle raccolte che prendevano il nome di *semestria*; questo momento sarebbe da individuare nel regno di Adriano, giacché il rescritto più antico contenuto nel Codice di Giustiniano risale proprio a questo principe. In argomento v. anche HONORÉ, *Ulpian*, cit., 238, secondo cui il termine *semestria* farebbe riferimento a un registro semestrale (a 'six-monthly record'), nel quale, però, non si può sapere se le costituzioni fossero raccolte nel loro testo integrale o solamente in forma riassuntata.

¹³⁴ A un'archiviazione delle costituzioni in ordine cronologico ha pensato senz'altro GAUDEMET, *La formation*², cit., 53. Secondo PALAZZOLO, *Le modalità*, cit., 47, e ivi nt. 33, l'ordine cronologico sarebbe «senz'altro il più probabile». In questo senso deporrebbe la menzione della data di emanazione alla fine della costituzione, indispensabile per la ricerca degli originali negli archivi.

¹³⁵ Cfr., per esempio, FV. 125 (Ulp. *l. de excus.*); FV. 149 (Ulp. *l. de excus.*); FV. 210 (Ulp. *l. de off. praet. tut.*); FV. 222-223 (Ulp. *l. de off. praet. tut.*); FV. 235 (Paul. *lib. de cogn.?*); FV. 244 (Paul. *l. s. de off. praet. tut.*); FV. 247 (Paul. *1 ed. sec. de iurisd. tut.*); D. 4.4.7.10 (Ulp. *11 ad ed.*); D. 11.4.3 (Ulp. *7 de off. proc.*); D. 16.1.2.3 (Ulp. *29 ad ed.*); D. 16.1.4 pr. (Ulp. *29 ad ed.*); D. 22.5.3.6 (Call. *4 de cogn.*); D. 22.6.9.5-6 (Paul. *l.s. de iur. et fact. ign.*); D. 23.3.9.3 (Ulp. *31 ad Sab.*); D. 26.5.12.1 (Ulp. *3 de off. proc.*); D. 27.3.1.13 (Ulp. *36 ad ed.*); D. 28.3.12 pr. (Ulp. *4 disp.*); D. 29.2.6.3 (Ulp. *6 ad Sab.*); D. 34.1.14.1 (Ulp. *2 fideic.*); D. 36.1.76(74).1 (Paul. *2 decr.*); D. 38.16.1.1 (Ulp. *12 ad Sab.*); D. 40.5.12.2 (Mod. *l.s. de excus.*); D. 40.5.24.21 (Ulp. *5 fideic.*); D. 43.24.15.6 (Ulp. *71 ad ed.*); D. 43.30.1.3 (Ulp. *71 ad ed.*); D. 47.4.1.7 (Ulp. *38 ad ed.*); D. 48.5.39(38).8 (Pap. *36 quaest.*); D. 48.10.31 (Call. *3 de cogn.*); D. 48.18.9 pr. (Marcian. *2 de iud. publ.*); D. 48.22.7.10 (Ulp. *10 de off. proc.*); D. 49.16.13.6 (Macer *2 de re mil.*).

¹³⁶ Il che non equivale, necessariamente, a un'assoluta indifferenza per la prospettiva storica. In argomento v. C.A. MASCHI, *Il diritto romano. I. La prospettiva storica della giurisprudenza classica (diritto privato e processuale)*², Milano 1966, 27 ss., ove la letteratura meno recente; T. GIARO, *Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen Jurisprudenz*, in *BIDR* 90 (1987, ma pubbl. 1990), spec. 37 ss., secondo cui, in linea con il loro spiccato pragmatismo, i giuristi classici non avrebbero seguito l'ordine storico né nella struttura né nel contenuto dei loro scritti. Giaro riporta, quale esempio, il testo di D. 43.24.1.5-11 (Ulp. *71 ad ed.*), in cui è commentata la nozione di 'vi factum' in relazione all'interdetto *quod vi aut clam*: Ulpiano, dopo aver ricordato la definizione di Quinto Mucio, richiama, dapprima, Pedio e Pomponio, poi Cascellio e Trebazio, quindi Aristone, contemporaneo di Pedio, e infine Labeone. Ha sottovalutato, da ultimo, l'interesse per la prospettiva storica O. STANOJEVIĆ, *Gaius Noster. Playdoier pour Gaius*, Amsterdam 1989, 102 s. Sul punto v., da ultimo, E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in *SDHI* 63 (1997, ma pubbl. 1999), 22, nt. 96; 39, e ivi nt. 179.

imperiale che richiamano.¹³⁷ Le opinioni giurisprudenziali, infatti, sono sempre introdotte, indiscriminatamente, dal presente. Le *constitutiones principum*, invece, sono costantemente richiamate mediante l'uso del perfetto, attivo o passivo.¹³⁸

La contrapposizione, negli scritti della giurisprudenza, fra l'ordine cronologico delle citazioni dei provvedimenti imperiali e la *Zeitlosigkeit* con cui vengono richiamate le opinioni dei giuristi ci induce a ritenere, dunque, che il rispetto per l'ordine temporale di emissione delle costituzioni possa derivare dalla sistematica con cui tali provvedimenti venivano archiviati.

10. Dopo aver affrontato il problema dell'esistenza e dell'organizzazione interna degli archivi imperiali, si può ora cercare di fornire una risposta all'interrogativo relativo alla individuazione degli autori della 'massimazione' dei testi delle costituzioni imperiali. In dottrina si è già tentato di dare risposta a questa domanda.

Lo stesso Volterra, infatti, aveva cautamente avanzato la congettura che la sunteggiatura fosse operata, forse già a partire dall'epoca dei Severi e a opera della stessa cancelleria imperiale, per rendere più facile la spedizione delle costituzioni nelle varie parti dell'impero in vista della loro affissione.¹³⁹ Più in generale, l'attività di riduzione e sunteggiatura sarebbe stata compiuta «soprattutto dai compilatori delle raccolte ordinate e sistematiche, private e ufficiali delle costituzioni».¹⁴⁰ Questa tesi è stata criticata da Amelotti¹⁴¹ e da Palazzolo,¹⁴² il quale, dal canto suo, ha ritenuto più

¹³⁷ Ulpiano e Paolo, per esempio, utilizzano indifferentemente l'indicativo presente in relazione sia a Trebazio e Cascellio, sia a Labeone, Proculo e Sabino, sia, ancora, a Giuliano, Pomponio e Marcello, sia, infine, a Papiniano: cfr. D. 4.3.18.4 (Paul. 11 *ad ed.*): *Trebatius ait*; D. 9.3.5.1 (Ulp. 32 *ad ed.*): *Trebatius ait*; D. 43.24.1.7 (Ulp. 71 *ad ed.*); D. 1.13.1.1 (Ulp. *l. s. de off. quaest.*): *Trebatius et Faenestella scribunt*; D. *Cascellius et Trebatius putant*; D. 39.3.1.17 (Ulp. 53 *ad ed.*): *Labeo et Cascellius aiunt*; D. 2.4.4.3 (Ulp. 5 *ad ed.*): *Labeo existimat*; D. 5.3.40 pr. (Paul. 20 *ad ed.*): *Proculus existimat*; D. 19.2.13.8 (Ulp. 32 *ad ed.*): *Sabinus distinguit*; D. 3.5.7.3 (Ulp. 10 *ad ed.*): *Iulianus tractat*; D. 2.8.7 pr. (Ulp. 14 *ad ed.*): *Pomponius refert*; D. 2.4.10.1 (Ulp. 5 *ad ed.*): *Marcellus existimat*; D. 4.4.7.10 (Ulp. 11 *ad ed.*): *Papinianus ait*; D. 8.5.6.4 (Ulp. 17 *ad ed.*): *Papinianus tractat*. Su questo genere di citazioni in Ulpiano v. quanto osservato da HONORÉ, *Ulpian*, cit., 226 ss.

¹³⁸ Si leggano, per esempio, D. 2.8.7 pr. (Ulp. 14 *ad ed.*): *divus Pius ... Cornelio Proculo rescripsit*; D. 4.8.32.14 (Paul. 13 *ad ed.*): *imperator Antoninus subscripsit*; D. 19.2.9.4 (Ulp. 32 *ad ed.*): *imperator Antoninus ... ita rescripsit*; D. 31.64 (Pap. 15 *quaest.*): *divi Marcus et Commodus imperatores rescripserunt*; D. 37.14.17 pr. (Ulp. 11 *ad leg. Iul. et Pap.*): *divi fratres in haec verba rescripserunt*; D. 37.14.23.1 (Tryph. 15 *disp.*): *rescriptum est a divo Hadriano*; D. 40.4.47 pr. (Pap. 6 *quaest.*): *princeps constituit*; D. 49.14.18.10 (Marcian. *l. s. de delat.*): *principes rescripserunt*; FV. 154: *divi fratres Domitio Rufo rescripserunt*. Nel caso in cui siano richiamate tanto un'opinione giurisprudenziale quanto la legislazione imperiale, all'uso dell'indicativo presente, per la prima, viene affiancato quello dell'indicativo perfetto per la seconda, come accade in FV. 120 (Ulp. 33 *ad ed.*): *... hoc enim iure utimur et Iulianus scribit et est rescriptum*.

¹³⁹ E. VOLTERRA, *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, ora in *Scritti giuridici*, V, cit., 13 s.

¹⁴⁰ VOLTERRA, *Il problema*, cit., 1097 [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 279].

¹⁴¹ AMELOTI, *Per l'interpretazione*, cit., 32 ss., il quale si è opposto al «generale scetticismo» al quale porterebbe la tesi di Volterra nei confronti dei testi delle costituzioni imperiali. Secondo questo studioso, infatti, benché sia da credere che i testi delle *leges generales* siano stati ampiamente ridotti, sarebbe da escludere che i rescritti, di solito, «andassero molto per le lunghe». La redazione della risposta imperiale in calce alla richiesta – la *scriptio* vera e propria – avrebbe infatti assolto un'esigenza meramente pratica, e cioè quella di fare in modo che il giudice, cui a partire da Diocleziano il testo doveva esser presentato in originale, e non più in copia, potesse verificare che la richiesta inviata all'imperatore esponesse in modo veritiero e circostanze del caso, per decidere, quindi, se applicare o meno il principio di diritto enunciato nel rescritto; di ciò costituirebbe sicura riprova il fatto che i papiri e le epigrafi che contengono tanto la richiesta quanto la risposta sono stati riscoperti nelle località periferiche dalle quali le richieste provenivano. A giudizio di Amelotti, dunque, anche se bisogna

attendibile l'ipotesi secondo cui la 'massimazione' sia stata compiuta nell'ambito della stessa cancelleria imperiale o in ambienti a essa vicini per mettere a disposizione di tutti gli interessati le 'norme' desumibili dalla legislazione imperiale.

Santoro, invece, ha congetturato che la 'massimazione' delle costituzioni sia stata effettuata dai funzionari delle cancellerie imperiali, prima dell'inserimento negli archivi, in vista di una loro futura riutilizzazione, ovvero dai compilatori delle raccolte di *leges* o di *iura e leges*; dovrebbe escludersi, in ogni caso, che l'opera di riduzione sia imputabile ai compilatori giustiniani.¹⁴³

Purpura, infine, ha ritenuto che la 'massimazione' «più che essere giurisprudenziale, sia stata attività burocratica, eseguita da *exceptores*, tachigrafi, *notarii*, nel momento della registrazione nei *commentaria*».¹⁴⁴

Per nostro conto crediamo, anzi tutto, che sia da escludere l'ipotesi che a provvedere alla 'massimazione' siano stati i funzionari dello *scrinium a libellis* o, comunque, i collaboratori che inserivano le costituzioni negli archivi. Se, infatti, negli archivi fosse stata conservata una copia 'massimata', ai giuristi non sarebbe stato possibile citare testualmente, a distanza di anni, un originale che essi non potevano conoscere direttamente.

Per altro verso, ci pare che non si possano escludere i commissari giustiniani dal novero dei possibili autori della 'massimazione'. I numerosi esempi addotti da Volterra, infatti, dimostrano che i testi del Codice giustiniano risultano accorciati rispetto a quelli tramandati dalle fonti pregiustiniane. E inoltre, sappiamo con sicurezza che, nella redazione del Codice giustiniano, i commissari attinsero non agli archivi, bensì ai codici già esistenti, ricalcandone, peraltro, la sistematica.¹⁴⁵ Di ciò, infatti, si ha notizia nella nota costituzione con la quale Giustiniano ordinò di procedere alla compilazione di un nuovo codice che portasse il suo nome:

cost. *Haec quae necess.*, pr.: *Haec, quae necessario corrigenda esse multis retro principibus visa sunt, interea tamen nullus eorum hoc ad effectum ducere ausus est, in praesenti rebus donare communibus auxilio dei omnipotentis censuimus et prolixitatem litium amputare, multitudine quidem constitutionum, quae tribus codicibus Gregoriano et Hermogeniano atque Theodosiano continebantur, illarum etiam, quae post eosdem codices a Theodosio divinae recordationis aliisque post eum retro principibus, a nostra etiam clementia positae sunt, resecauda, uno autem codice sub felici nostri nominis vocabulo componendo, in quem colligi tam memoratorum trium codicum quam novellas post eos positas constitutiones oportet.*¹⁴⁶

ammettere con Volterra che i testi delle costituzioni tramandate nei codici siano stati talora rimaneggiati, non si potrebbe concludere, tuttavia, che essi siano stati sottoposti a una sistematica opera di sunteggiatura, che andrebbe comunque dimostrata caso per caso.

¹⁴² PALAZZOLO, *Processo civile*², cit., 111 s.

¹⁴³ SANTORO, *Prospettive*, cit., 277-279, secondo il quale, in particolare, «poiché le costituzioni più antiche sono considerevolmente più brevi della media di tutte le altre conservate nel C.I. e poiché non si vede perché i compilatori giustiniani avrebbero dovuto trattarle diversamente, si dovrebbe concludere che non sono stati essi a massimarle» (*op. cit.*, 278).

¹⁴⁴ PURPURA, *Dalle raccolte*, cit., 682.

¹⁴⁵ In questo senso: ROTONDI, *Scritti giuridici*, I, cit., 110 ss.

¹⁴⁶ La stessa direttiva si può leggere in cost. *Summa rei publicae*, § 1: *Sed cum sit necessarium multitudinem constitutionum tam in tribus veteribus codicibus relatarum quam post eorum confectionem posterioribus temporibus adiectarum ad brevitatem reducendo caliginem earum rectis iudicum definitionibus insidiantem penitus extirpare ... magnum laborem commisimus, per quem tam trium veterum Gregoriano et Hermogeniano atque Theodosiano codicum constitutiones quam plurimas alias post eosdem codices a Theodosio divinae memoriae ceterisque post eum retro principibus, a nostra etiam*

Ora, i compilatori giustiniani, nonostante abbiano attinto ai tre antichi codici, effettuarono, quando ritenuto necessario, un'ulteriore 'massimazione'.

Lo dimostrano, per esempio, i testi delle costituzioni provenienti dal Codice Gregoriano tramandatici nella *Consultatio*, dove ancora si possono leggere indicazioni che indicano l'abbreviazione del testo originario (*ad locum*,¹⁴⁷ *inter cetera et ad locum*,¹⁴⁸ *et cetera*,¹⁴⁹ *et reliqua*¹⁵⁰). Lo stesso è avvenuto nei testi di alcune costituzioni del Codice Teodosiano.¹⁵¹ Queste indicazioni, poi, furono soppresse dai compilatori del Codice di Giustiniano.¹⁵²

Anche nelle raccolte di costituzioni tramandate su papiro, peraltro, si possono ancora leggere indicazioni che avvertono che le disposizioni riprodotte costituiscono parte di provvedimenti originariamente più ampi,¹⁵³ come μεθ' ἕτερα¹⁵⁴ (*post alia*), oppure καὶ τὰ ἐξῆς¹⁵⁵ (*et cetera*).

Si può allora ipotizzare che a operare una prima 'massimazione' siano stati gli stessi autori delle raccolte di costituzioni. Costoro, infatti, si sono dati carico di indicare che il testo riportato non corrispondeva all'originale, ma che ne costituiva solamente una parte. Solamente chi avesse letto la costituzione nella versione integrale, del resto, sarebbe stato in grado di fornire tali indicazioni. I compilatori del Codice giustiniano, poi, sarebbero nuovamente intervenuti sulle costituzioni, abbreviandone ulteriormente, ove ritenuto opportuno, i testi.

clementia positas in unum codicem felici nostro vocabulo nuncupandum colligi praecepimus rell.

¹⁴⁷ Cons. 1.8; Cons. 7.3; Cons. 8.7.

¹⁴⁸ Cons. 4.10; Cons. 5.6; Cons. 6.12; Cons. 6.15; 6.16; Cons. 6.17; Cons. 6.18; Cons. 6.19; Cons. 9.3; Cons. 9.7; Cons. 9.13; Cons. 9.18.

¹⁴⁹ Cons. 1.7; 2.7; Cons. 3.13; Cons. 6.11; Cons. 9.16.

¹⁵⁰ Cons. 1.10; Cons. 4.9; Cons. 4.11; Cons. 6.10; Cons. 9.13.

¹⁵¹ CTh. 1.1.5; CTh. 1.2.11; CTh. 1.2.12; CTh. 1.10.6; CTh. 1.12.7; CTh. 1.15.7; CTh. 1.16.4; CTh. 1.29.2; CTh. 1.34.3; CTh. 2.1.1; CTh. 2.12.3; CTh. 2.12.7; CTh. 3.7.3; CTh. 4.22.5; CTh. 5.1.9; CTh. 5.15.16; CTh. 6.4.4; CTh. 6.4.31; CTh. 6.7.2; CTh. 6.10.2; CTh. 6.10.3; CTh. 6.10.4; CTh. 6.11.1; CTh. 6.14.1; CTh. 6.14.2; CTh. 6.15.1; CTh. 6.17.1; CTh. 6.20.1; CTh. 6.22.4; CTh. 6.26.14; CTh. 6.27.1; CTh. 6.27.22; CTh. 6.29.9; CTh. 6.35.6; CTh. 7.1.5; CTh. 7.1.6; CTh. 7.4.66; CTh. 7.8.12; CTh. 7.8.18; CTh. 7.18.16; CTh. 7.21.2; CTh. 8.1.4; CTh. 8.1.17; CTh. 8.4.4; CTh. 8.4.5; CTh. 8.4.8; CTh. 8.4.25; CTh. 8.4.28; CTh. 8.5.31; CTh. 8.5.54; CTh. 8.5.63; CTh. 8.7.5; CTh. 8.7.15; CTh. 8.7.19; CTh. 8.7.21; CTh. 8.8.7; CTh. 8.8.8; CTh. 8.8.9; CTh. 8.8.10; CTh. 8.15.7; CTh. 8.17.3; CTh. 8.17.4; CTh. 9.1.13; CTh. 9.2.5; CTh. 9.2.6; CTh. 9.34.8; CTh. 9.35.6; CTh. 9.40.16; CTh. 9.45.3; CTh. 10.9.3; CTh. 10.10.27; CTh. 10.10.28; CTh. 10.10.30; CTh. 10.10.33; CTh. 10.19.8; CTh. 11.1.2; CTh. 11.1.3; CTh. 11.1.26.

¹⁵² VOLTERRA, *Il problema*, cit., 1022, nt. 3 [= *Scritti giuridici*, VI, cit., 204, nt. 3].

¹⁵³ Cfr. *P. Tebt.* II, 286, dove si ritrova l'indicazione [ἐ]κ μέρους ἀποκρίματος θεοῦ Ἀδριανοῦ; *BGU* IV, 1074, ll. 3 ss., dove è riprodotto un *caput* di una costituzione di Adriano (κεφ[ά]λαιον ἐκ διατάγματος θεοῦ Ἀδριανοῦ).

¹⁵⁴ *P. Würzburg* 9; *SB XIV*, 11875.

¹⁵⁵ *P. Col.* VI, 123.